

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 64/2004 del Consiglio, del 9 gennaio 2004, che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2003 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati** ..... 5
- Regolamento (CE) n. 66/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 67/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari** ..... 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 68/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione <sup>(1)</sup>** ..... 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 69/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che autorizza deroghe a talune disposizioni della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione provenienti da taluni materiali di base** ..... 16
- Regolamento (CE) n. 70/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ..... 18
- Regolamento (CE) n. 71/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 24
- Regolamento (CE) n. 72/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003 ..... 27

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 73/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 .....	28
★ <b>Direttiva 2003/127/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli <sup>(1)</sup></b> .....	29

---

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2004/50/CE:

★ <b>Decisione della Commissione, del 17 settembre 2003, relativa all'esenzione dall'imposta sul mutamento climatico cui il Regno Unito intende dare esecuzione per il metano delle miniere di carbone <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 3242]</b>	54
---	----

2004/51/CE:

★ <b>Decisione della Commissione, del 23 dicembre 2003, su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria in Germania nel 2003 <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 5009]</b>	60
--	----

2004/52/CE:

★ <b>Decisione della Commissione, del 9 gennaio 2004, che modifica le decisioni 90/14/CEE, 91/270/CEE, 92/471/CEE, 94/63/CE, 94/577/CE e 2002/613/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, di ovuli ed embrioni di animali domestici delle specie bovina e suina e di sperma di animali domestici della specie suina e che abroga la decisione 93/693/CEE <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2003) 5401]</b> .....	67
---	----

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 64/2004 DEL CONSIGLIO****del 9 gennaio 2004****che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2003 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, primo comma, dell'allegato X,*Articolo 1*

I coefficienti correttivi applicabili, con effetto dal 1° luglio 2003, alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio sono fissati in allegato.

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per il mese che precede la data di cui al primo comma.

(1) Occorre tener conto dell'evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti alla Comunità e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° luglio 2003 alle retribuzioni versate, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari in servizio nei paesi terzi.

*Articolo 2*

(2) I coefficienti correttivi applicati sulla base del regolamento (CE, Euratom) n. 1338/2003 <sup>(2)</sup> possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttivi fissati in allegato.

(3) Occorre prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttivi.

2. Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttivi fissati in allegato, per il periodo compreso fra il 1° luglio 2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

(4) Occorre prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttivi per il periodo compreso fra il 1° luglio 2003 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

(5) Per motivi di simmetria rispetto a quanto previsto per i coefficienti correttivi applicabili all'interno della Comunità alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, occorre precisare che l'eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la decisione di fissazione e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione,

*Articolo 3*

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 2182/2003 (GU L 327 del 16.12.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 29.7.2003, pag. 1.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 gennaio 2004.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. COWEN

---

## ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2003
Afganistan (*)	0,0
Albania	79,5
Algeria	77,1
Angola	109,6
Antille olandesi	89,2
Arabia Saudita (*)	0,0
Argentina	61,1
Australia	89,7
Bangladesh	56,7
Barbados	105,8
Belize	78,9
Benin	87,7
Bolivia	51,2
Bosnia-Erzegovina	74,5
Botswana	68,7
Brasile	58,0
Bulgaria	71,4
Burkina Faso	82,4
Burundi (*)	0,0
Cambogia	65,2
Camerun	99,0
Canada	75,8
Capo Verde	75,9
Ciad	114,5
Cile	65,2
Cina	76,8
Cipro	100,1
Cisgiordania — Striscia di Gaza	87,7
Colombia	53,7
Comore	109,9
Congo	130,2
Congo (ex Zaire)	138,7
Corea del Sud	88,9
Costa d'Avorio	106,3
Costa Rica	75,2

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2003
Croazia	95,5
Cuba (*)	0,0
Ecuador (*)	0,0
Egitto	45,7
Eritrea	38,8
Estonia	75,5
Etiopia	70,0
Ex Repubblica jugoslava di Macedonia	75,7
Figi	70,5
Filippine	51,5
Gabon	113,3
Gambia	38,0
Georgia	82,0
Ghana	70,0
Giamaica	77,4
Giappone (Naka)	121,3
Giappone (Tokyo)	129,2
Gibuti	97,6
Giordania	75,5
Guatemala	73,3
Guinea	71,3
Guinea Bissau	136,6
Guinea Equatoriale	108,7
Guyana	59,5
Haiti	82,7
Hong Kong	87,5
India	48,2
Indonesia	86,6
Isole Salomone	81,0
Israele	93,8
Kazakistan	90,8
Kenya	83,0

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2003
Laos	70,1
Lesotho	55,0
Lettonia	69,9
Libano	92,6
Liberia (*)	0,0
Lituania	75,5
Madagascar	78,6
Malawi	78,7
Malesia	74,8
Mali	90,4
Malta	94,9
Marocco	84,0
Mauritania	65,4
Mauritius	76,4
Messico	80,4
Mozambico	69,6
Namibia	64,2
Nepal	63,5
Nicaragua	69,1
Niger	87,5
Nigeria	75,3
Norvegia	134,5
Nuova Caledonia	119,9
Pakistan	52,6
Papua Nuova Guinea	68,4
Paraguay	60,8
Perù	80,8
Polonia	70,8
Repubblica ceca	82,7
Repubblica centrafricana	111,4
Repubblica dominicana	51,7
Romania	49,5
Ruanda	80,8
Russia	104,0

(\*) Non disponibile.

Sedi di servizio	Coefficienti correttori luglio 2003
São Tomé e Príncipe	55,2
Senegal	79,3
Serbia e Montenegro	60,7
Sierra Leone	72,9
Singapore (*)	0,0
Siria	56,6
Slovacchia	79,0
Slovenia	85,3
Somalia (*)	0,0
Sri Lanka	57,2
Stati Uniti (New York)	104,7
Stati Uniti (Washington)	101,3
Sudafrica	54,3
Sudan	36,7
Suriname	50,2
Svizzera	119,2
Swaziland	55,0
Taiwan (*)	0,0
Tanzania	58,6
Thailandia	58,7
Togo	97,2
Trinidad e Tobago	69,5
Tunisia	74,8
Turchia	79,7
Ucraina	92,1
Uganda	66,2
Ungheria	73,3
Uruguay	57,1
Vanuatu	115,2
Venezuela	67,5
Vietnam	52,9
Zambia	45,5
Zimbabwe (*)	0,0

**REGOLAMENTO (CE) N. 65/2004 DELLA COMMISSIONE****del 14 gennaio 2004****che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1830/2003 stabilisce un quadro normativo armonizzato per assicurare la tracciabilità degli organismi geneticamente modificati (di seguito «OGM») e degli alimenti e dei mangimi ottenuti da OGM, mediante la trasmissione e la conservazione, da parte degli operatori, delle pertinenti informazioni relative a tali prodotti in tutte le fasi della loro immissione in commercio.
- (2) In virtù di tale regolamento, ciascun operatore che immette in commercio prodotti contenenti OGM o costituiti da OGM è tenuto a includere tra le suddette informazioni l'identificatore unico assegnato ad ogni OGM per indicarne la presenza e contraddistinguere lo specifico evento di trasformazione oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio di tale OGM.
- (3) Per garantire la coerenza a livello comunitario e internazionale, gli identificatori unici devono essere determinati utilizzando un particolare formato.
- (4) L'autorizzazione all'immissione in commercio di un determinato OGM rilasciata a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio<sup>(2)</sup> o di altri atti normativi comunitari deve menzionare l'identificatore unico assegnato a tale OGM. Inoltre la persona che chiede l'autorizzazione deve assicurarsi che la domanda indichi il pertinente identificatore unico.
- (5) Nei casi in cui siano state concesse autorizzazioni all'immissione in commercio di OGM ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati<sup>(3)</sup> prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, è necessario assicurare che, per ciascun OGM oggetto di tali autorizzazioni, sia stato o sia determinato, assegnato e opportunamente registrato un identificatore unico.

- (6) Per tenere conto degli sviluppi sopravvenuti nelle sedi internazionali e mantenere la necessaria coerenza, è opportuno fare riferimento ai formati degli identificatori unici definiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e utilizzati per la banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici (OECD BioTrack Product Database) e nell'ambito del centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House) istituito dal protocollo di Cartagena sulla biosicurezza allegato alla convenzione sulla diversità biologica.
- (7) Ai fini della piena applicazione del regolamento (CE) n. 1830/2003, è essenziale che il presente regolamento si applichi con la massima urgenza.
- (8) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2001/18/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

**AMBITO DI APPLICAZIONE***Articolo 1*

1. Il presente regolamento si applica agli organismi geneticamente modificati (di seguito «OGM»), che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/18/CE o di altra normativa comunitaria e alle domande di immissione in commercio presentate ai sensi di tale normativa.
2. Il presente regolamento non si applica ai medicinali per uso umano e veterinario autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93, del Consiglio<sup>(4)</sup>, né alle domande di autorizzazione presentate ai sensi di tale regolamento.

## CAPO II

**DOMANDE DI IMMISSIONE IN COMMERCIO DI OGM***Articolo 2*

1. Le domande di immissione in commercio di OGM devono contenere un identificatore unico per ciascun OGM cui si riferiscono.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2003.<sup>(3)</sup> GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/18/CE.<sup>(4)</sup> GU L 214 del 24.8.1993, pag. 1.

2. I richiedenti generano l'identificatore unico di ciascun OGM secondo i formati riportati in allegato, previa consultazione della banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici e del centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza, al fine di accertare se sia già stato determinato un identificatore unico per l'OGM in questione secondo tali formati.

#### Articolo 3

Qualora sia concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM:

- a) l'autorizzazione deve specificare l'identificatore unico assegnato a tale OGM;
- b) la Commissione, a nome della Comunità, ovvero, a seconda dei casi, l'autorità competente che ha preso la decisione finale in merito alla domanda iniziale di immissione in commercio provvede affinché l'identificatore unico dell'OGM in questione sia comunicato il più presto possibile per iscritto al centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza;
- c) l'identificatore unico di ciascun OGM oggetto di autorizzazione è iscritto negli appositi registri della Commissione.

#### CAPO III

### OGM PER I QUALI L'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SIA STATA RILASCIATA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

#### Articolo 4

1. Sono assegnati identificatori unici a tutti gli OGM che hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 90/220/CEE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I titolari delle relative autorizzazioni ovvero, a seconda dei casi, l'autorità competente che ha preso la decisione finale in merito alla domanda iniziale di immissione in commercio, consultano la banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici e il centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza al fine di accertare se sia già stato determinato un identificatore unico per l'OGM in questione secondo i formati riportati in allegato.

#### Articolo 5

1. Nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM per il quale è già stato determinato un identificatore unico secondo i formati riportati in allegato, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione ovvero, a seconda dei casi, l'autorità competente che ha preso la decisione finale in merito alla domanda iniziale di immissione in commercio, comunica per iscritto alla Commissione:

- a) l'avvenuta determinazione dell'identificatore unico secondo i formati riportati in allegato;
- b) i dati relativi all'identificatore unico.

3. L'identificatore unico di ciascun OGM oggetto di autorizzazione è iscritto negli appositi registri della Commissione.

4. La Commissione, a nome della Comunità, ovvero, a seconda dei casi, l'autorità competente che ha preso la decisione finale in merito alla domanda iniziale di immissione in commercio provvede affinché l'identificatore unico dell'OGM in questione sia comunicato il più presto possibile per iscritto al centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza.

#### Articolo 6

1. Nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM per il quale non è stato ancora determinato un identificatore unico secondo i formati riportati in allegato, si applicano i paragrafi 2, 3, 4 e 5.

2. Il titolare dell'autorizzazione ovvero, a seconda dei casi, l'autorità competente che ha preso la decisione finale in merito alla domanda iniziale di immissione in commercio determina un identificatore unico per l'OGM in questione secondo i formati riportati in allegato.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il titolare dell'autorizzazione comunica per iscritto i dati relativi all'identificatore unico all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, la quale a sua volta trasmette immediatamente tali dati alla Commissione.

4. L'identificatore unico di ciascun OGM oggetto di autorizzazione è iscritto negli appositi registri della Commissione.

5. La Commissione, a nome della Comunità, ovvero, a seconda dei casi, l'autorità competente che ha preso la decisione finale in merito alla domanda iniziale di immissione in commercio provvede affinché l'identificatore unico dell'OGM in questione sia comunicato il più presto possibile per iscritto al centro di scambio delle informazioni sulla biosicurezza.

#### CAPO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2004.

*Per la Commissione*  
Margot WALLSTRÖM  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

## FORMATO DEGLI IDENTIFICATORI UNICI

Il presente allegato definisce il formato degli identificatori unici per le piante (sezione A) e per i microrganismi e gli animali (sezione B).

## SEZIONE A

## 1. formato generale

Il presente allegato descrive il formato da utilizzare per gli identificatori unici degli OGM che hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio o sono in attesa di autorizzazione ai sensi della normativa comunitaria. Tale formato è costituito da tre componenti, che constano di un determinato numero di caratteri alfanumerici, corrispondenti al richiedente/titolare dell'autorizzazione, all'evento di trasformazione e a un sistema di controllo.

L'identificatore è composto complessivamente da 9 caratteri alfanumerici. La prima componente corrisponde al richiedente/titolare dell'autorizzazione e comprende 2 o 3 caratteri alfanumerici. La seconda componente corrisponde all'evento di trasformazione e comprende 5 o 6 caratteri alfanumerici. La terza componente serve a fini di controllo ed è costituita da un carattere numerico finale.

Esempio di identificatore unico determinato utilizzando tale formato:

C	E	D	-	A	B	8	9	1	-	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

oppure

C	E	-	A	B	C	8	9	1	-	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Di seguito sono fornite le indicazioni sulle modalità di determinazione delle tre diverse componenti dell'identificatore unico.

## 2. Prima componente: richiedente/titolare dell'autorizzazione

I primi 2 o 3 caratteri alfanumerici indicano il richiedente/titolare dell'autorizzazione (ad esempio, le prime 2 o 3 lettere del nome dell'organizzazione richiedente/titolare dell'autorizzazione) e sono seguiti da un trattino, come nel seguente esempio:

C	E	D	-
---	---	---	---

oppure

C	E	-
---	---	---

È possibile che i richiedenti abbiano già ottenuto l'assegnazione di caratteri alfanumerici per indicare la loro identità, e che detti caratteri figurino nella tabella dei codici dei richiedenti della banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici. In tal caso essi dovranno continuare ad utilizzare tali caratteri.

I nuovi richiedenti non ancora identificati nella banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici non possono utilizzare i codici già esistenti riportati nella tabella dei codici dei richiedenti, ma devono informare le autorità nazionali, che procederanno all'aggiornamento della banca dati mediante l'inserimento di un nuovo codice identificativo nella tabella.

## 3. Seconda componente: evento di trasformazione

Il secondo gruppo di 5 o 6 caratteri alfanumerici rappresenta lo specifico evento (o gli specifici eventi) di trasformazione oggetto della domanda di immissione in commercio e/o dell'autorizzazione, come nell'esempio che segue:

A	B	8	9	1	-
---	---	---	---	---	---

oppure

A	B	C	8	9	1	-
---	---	---	---	---	---	---

È evidente che un singolo evento di trasformazione può avere luogo in diversi organismi, specie e varietà e che i caratteri devono essere rappresentativi dello specifico evento in questione. Ancora una volta, prima di generare gli identificatori unici i richiedenti dovranno consultare la banca dati OCSE dei prodotti biotecnologici per verificare gli identificatori unici assegnati ad eventi di trasformazione simili riguardanti lo stesso organismo o la stessa specie, in modo da assicurare la coerenza ed evitare duplicazioni.

I richiedenti devono stabilire il proprio meccanismo interno per evitare di utilizzare la stessa designazione (ossia gli stessi caratteri) per un evento di trasformazione riguardante organismi differenti. Qualora due o più organizzazioni sviluppino eventi di trasformazione simili, le «informazioni relative al richiedente» (cfr. punto 2) devono consentire a ciascun richiedente di generare un identificatore unico per il proprio prodotto, assicurandone l'unicità rispetto agli identificatori generati da altri richiedenti.

Con riferimento ai nuovi OGM che implicano più eventi di trasformazione («gene stacking»), i richiedenti o i titolari delle autorizzazioni devono generare un nuovo identificatore unico.

#### 4. Terza componente: carattere di controllo

L'ultimo carattere dell'identificatore unico serve a fini di controllo ed è separato dagli altri caratteri da un trattino, come nell'esempio che segue:

- 

6
---

oppure

- 

5
---

Il carattere di controllo è destinato a ridurre gli errori garantendo l'integrità del codice alfanumerico introdotto dagli utenti della banca dati.

Di seguito è descritta la regola per il calcolo del carattere di controllo. Il carattere di controllo è composto da un unico carattere numerico (ossia un'unica cifra) ed è calcolato sommando i valori numerici di ciascuno dei caratteri alfanumerici dell'identificatore unico. Il valore numerico dei caratteri va da 0 a 9 per i caratteri numerici da 0 a 9, e da 1 a 26 per i caratteri alfabetici dalla A alla Z (cfr. punti 5 e 6). Qualora il totale sia un numero a più cifre, il carattere di controllo viene calcolato sommando più volte tali cifre tra loro secondo la stessa regola fino ad ottenere un valore composto da una sola cifra. Ad esempio, il carattere di controllo per il codice CED-AB891 è calcolato nel modo seguente:

Prima fase:  $3 + 5 + 4 + 1 + 2 + 8 + 9 + 1 = 33$ ;

Seconda fase:  $3 + 3 = 6$ ; pertanto il carattere di controllo è 6.

Di conseguenza l'identificatore unico sarà: CED-AB891-6.

#### 5. Caratteri numerici da utilizzare nell'identificatore unico

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

**6. Caratteri alfabetici da utilizzare e relativi equivalenti numerici per il calcolo del carattere di controllo**

A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 5
F = 6
G = 7
H = 8
I = 9
J = 10
K = 11
L = 12
M = 13
N = 14
O = 15
P = 16
Q = 17
R = 18
S = 19
T = 20
U = 21
V = 22
W = 23
X = 24
Y = 25
Z = 26

Per evitare confusioni con la lettera O, lo zero deve essere indicato con il simbolo 0

**SEZIONE B**

Le disposizioni della sezione A del presente allegato si applicano ai microorganismi e agli animali, a meno che per i relativi identificatori unici non venga adottato a livello internazionale e approvato a livello comunitario un altro formato.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 66/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 gennaio 2004**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 15 gennaio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione  
ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	84,2
	204	39,5
	212	137,2
	999	87,0
0707 00 05	052	129,4
	204	122,9
	220	244,4
	999	165,6
0709 90 70	052	102,4
	204	58,1
	999	80,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	49,6
	204	54,1
	212	58,9
	220	31,5
	421	33,9
	999	45,6
0805 20 10	052	77,9
	204	94,2
	999	86,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	81,6
	204	86,3
	464	86,4
	600	69,6
	624	73,1
	999	79,4
0805 50 10	052	74,6
	600	75,8
	999	75,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	63,0
	060	39,9
	400	102,4
	404	96,9
	720	68,6
	999	74,2
	0808 20 50	052
060		61,1
064		60,0
400		90,0
528		96,9
720		34,5
999		64,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 67/2004 DELLA COMMISSIONE****del 15 gennaio 2004****che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione <sup>(2)</sup> fissa il periodo di validità dei titoli di esportazione.
- (2) L'adesione alla Comunità, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia viene a creare una nuova situazione di mercato per i prodotti lattiero-caseari che renderà necessaria l'adozione di idonee misure di gestione delle restituzioni all'esportazione.
- (3) Affinché le nuove misure di gestione in materia di restituzioni all'esportazione possano avere effetto alla data dell'adesione, è opportuno limitare al 30 aprile 2004 il periodo di validità dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari la cui domanda sia stata inoltrata entro il 31 marzo 2004.

(4) Occorre quindi derogare al regolamento (CE) n. 174/1999.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti entro il 31 marzo 2004 per i prodotti di cui alle lettere da a) a d) dello stesso articolo, scade il 30 aprile 2004.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121).

<sup>(2)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).

**REGOLAMENTO (CE) N. 68/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 gennaio 2004**

**che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha l'obbligo, ai sensi del regolamento (CE) n. 2320/2002, di adottare misure di applicazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione in tutta l'Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione<sup>(2)</sup> è stato il primo atto a contenere tali misure.
- (2) A norma del regolamento n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell'allegato al regolamento (CE) n. 622/2003 devono restare segrete e non essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che recano modifiche a detto regolamento.
- (3) Esiste tuttavia l'esigenza di disporre di un elenco armonizzato, accessibile al pubblico, che identifichi separatamente gli articoli che i passeggeri non possono introdurre nelle aree sterili e nella cabina di un aeromobile e quelli non ammessi nei bagagli trasportati nella stiva dell'aeromobile.
- (4) Si riconosce che tale elenco non può essere esaustivo ed occorre quindi consentire all'autorità competente di vietare altri articoli oltre a quelli elencati. È opportuno

comunicare chiaramente ai passeggeri, prima e durante la registrazione dei bagagli, quali sono tutti gli articoli proibiti.

- (5) Inoltre, è necessario disporre di regole armonizzate relative al personale, compreso il personale di bordo, e al porto da parte di essi di articoli vietati ai passeggeri ma necessari ai membri del personale per l'espletamento delle loro funzioni.
- (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.
- (7) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Obiettivo**

L'allegato al regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

L'articolo 3 di detto regolamento è di applicazione ai fini della riservatezza dell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

*Per la Commissione*  
Loyola DE PALACIO  
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9.

## ALLEGATO

A norma dell'articolo 1, il presente allegato è segreto e non deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 69/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 gennaio 2004**

**che autorizza deroghe a talune disposizioni della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione provenienti da taluni materiali di base**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 1999/105/CE stabilisce che i materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione debbano provenire da materiali di base che soddisfano i requisiti di cui agli allegati della medesima direttiva.
- (2) I materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi possono essere commercializzati in diverse categorie, tra cui la categoria «qualificati».
- (3) Taluni materiali di base di una specie precedentemente non disciplinata dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> che producono materiali forestali di moltiplicazione i quali non soddisfano tutti i requisiti della direttiva 1999/105/CE, non li possono soddisfare entro un termine ragionevole a causa del lungo ciclo di vita.
- (4) Per evitare la penuria di materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione, è pertanto necessario autorizzare deroghe limitate nel tempo e subordinate a condizioni specifiche.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento si applica ai materiali di base di *Pinus pinaster* Ait. che soddisfano i requisiti della direttiva 1999/105/CE, ad eccezione del punto 1, lettera c), dell'allegato IV della medesima direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66.

2. Per i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base del tipo indicato al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione nella categoria «qualificati».

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di «materiali di base», «materiali di moltiplicazione», «qualificati» e «organismo ufficiale» di cui all'articolo 2 della direttiva 1999/105/CE.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i materiali di base ammessi ai fini della produzione di materiali forestali di moltiplicazione ai sensi del presente regolamento.

2. La registrazione nell'elenco nazionale dei materiali di base ammessi di cui all'articolo 10 della direttiva 1999/105/CE indica che i materiali di base non soddisfano tutti i requisiti di tale direttiva con la menzione «articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE».

3. La registrazione nell'elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione di cui all'articolo 11 della direttiva 1999/105/CE indica che i materiali di base non soddisfano tutti i requisiti di tale direttiva con la menzione «articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE».

4. La registrazione nel certificato principale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE indica che i materiali di base non soddisfano tutti i requisiti di tale direttiva con la menzione «articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE». Informazioni dettagliate figurano all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 3*

Nel corso della commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base autorizzati ai sensi dell'articolo 1, l'etichetta o il documento del fornitore di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE riporta la seguente indicazione: «I materiali soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 69/2004 della Commissione».

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade 15 anni dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**Informazioni che devono figurare nel certificato principale di cui all'allegato VIII, parte B**

1. Al punto 1, lettera b), è riportata l'indicazione «articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE» e il nome dei materiali di base.
  2. Al punto 6 è riportata l'indicazione «articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE» e il riferimento di registro.
  3. Al punto 20 è riportata l'indicazione «articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE».
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 70/2004 DELLA COMMISSIONE  
del 15 gennaio 2004**

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 <sup>(4)</sup>. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione <sup>(6)</sup>. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 <sup>(2)</sup>, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

<sup>(2)</sup> GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 15 gennaio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	1,911	0402 91 39 9300	L07	EUR/100 kg	8,058
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	1,911	0402 91 99 9000	L07	EUR/100 kg	37,96
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 11 9350	L07	EUR/kg	0,1734
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	2,953	0402 99 19 9350	L07	EUR/kg	0,1734
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 31 9150	L07	EUR/kg	0,1816
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	2,953	0402 99 31 9300	L07	EUR/kg	0,2271
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	3,737	0402 99 31 9500	L07	EUR/kg	0,0000
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 39 9150	L07	EUR/kg	0,1816
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	8,624	0403 90 11 9000	L07	EUR/100 kg	63,59
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	12,95	0403 90 13 9200	L07	EUR/100 kg	63,59
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9300	L07	EUR/100 kg	92,23
0401 30 31 9100	L06	EUR/100 kg	31,46	0403 90 13 9500	L07	EUR/100 kg	96,26
0401 30 31 9400	L06	EUR/100 kg	49,14	0403 90 13 9900	L07	EUR/100 kg	102,58
0401 30 31 9700	L06	EUR/100 kg	54,20	0403 90 19 9000	L07	EUR/100 kg	103,20
0401 30 39 9100	L06	EUR/100 kg	31,46	0403 90 33 9400	L07	EUR/kg	0,9223
0401 30 39 9400	L06	EUR/100 kg	49,14	0403 90 33 9900	L07	EUR/kg	1,0258
0401 30 39 9700	L06	EUR/100 kg	54,20	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	1,911
0401 30 91 9100	L06	EUR/100 kg	61,77	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	12,95
0401 30 91 9500	L06	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9310	L07	EUR/100 kg	31,46
0401 30 99 9100	L06	EUR/100 kg	61,77	0403 90 59 9340	L07	EUR/100 kg	46,03
0401 30 99 9500	L06	EUR/100 kg	90,78	0403 90 59 9370	L07	EUR/100 kg	46,03
0402 10 11 9000	L07	EUR/100 kg	64,50	0403 90 59 9510	L07	EUR/100 kg	46,03
0402 10 19 9000	L07	EUR/100 kg	64,50	0404 90 21 9120	L07	EUR/100 kg	55,02
0402 10 91 9000	L07	EUR/kg	0,6450	0404 90 21 9160	L07	EUR/100 kg	64,50
0402 10 99 9000	L07	EUR/kg	0,6450	0404 90 23 9120	L07	EUR/100 kg	64,50
0402 21 11 9200	L07	EUR/100 kg	64,50	0404 90 23 9130	L07	EUR/100 kg	93,05
0402 21 11 9300	L07	EUR/100 kg	93,05	0404 90 23 9140	L07	EUR/100 kg	97,12
0402 21 11 9500	L07	EUR/100 kg	97,12	0404 90 23 9150	L07	EUR/100 kg	103,50
0402 21 11 9900	L07	EUR/100 kg	103,50	0404 90 29 9110	L07	EUR/100 kg	104,14
0402 21 17 9000	L07	EUR/100 kg	64,50	0404 90 29 9115	L07	EUR/100 kg	104,76
0402 21 19 9300	L07	EUR/100 kg	93,05	0404 90 29 9125	L07	EUR/100 kg	105,83
0402 21 19 9500	L07	EUR/100 kg	97,12	0404 90 29 9140	L07	EUR/100 kg	113,74
0402 21 19 9900	L07	EUR/100 kg	103,50	0404 90 81 9100	L07	EUR/kg	0,6450
0402 21 91 9100	L07	EUR/100 kg	104,14	0404 90 83 9110	L07	EUR/kg	0,6450
0402 21 91 9200	L07	EUR/100 kg	104,76	0404 90 83 9130	L07	EUR/kg	0,9305
0402 21 91 9350	L07	EUR/100 kg	105,83	0404 90 83 9150	L07	EUR/kg	0,9712
0402 21 91 9500	L07	EUR/100 kg	113,74	0404 90 83 9170	L07	EUR/kg	1,0350
0402 21 99 9100	L07	EUR/100 kg	104,14	0404 90 83 9936	L07	EUR/kg	0,1734
0402 21 99 9200	L07	EUR/100 kg	104,76	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9300	L07	EUR/100 kg	105,83	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9400	L07	EUR/100 kg	111,70	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9500	L07	EUR/100 kg	113,74	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9600	L07	EUR/100 kg	121,76	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9700	L07	EUR/100 kg	126,30	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9900	L07	EUR/100 kg	131,56	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9200	L07	EUR/kg	0,6450	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9300	L07	EUR/kg	0,9305	0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 29 15 9500	L07	EUR/kg	0,9712	0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9900	L07	EUR/kg	1,0350	0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	184,52
0402 29 19 9300	L07	EUR/kg	0,9305	0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	162,82
0402 29 19 9500	L07	EUR/kg	0,9712	0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	169,32
0402 29 19 9900	L07	EUR/kg	1,0350	0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	222,55
0402 29 91 9000	L07	EUR/kg	1,0414	0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 99 9100	L07	EUR/kg	1,0414	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 29 99 9500	L07	EUR/kg	1,1170	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
0402 91 11 9370	L07	EUR/100 kg	6,804		L04	EUR/100 kg	27,02
0402 91 19 9370	L07	EUR/100 kg	6,804		075	EUR/100 kg	28,71
0402 91 31 9300	L07	EUR/100 kg	8,058		400	EUR/100 kg	—
					A01	EUR/100 kg	33,77

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	25,14		L04	EUR/100 kg	66,03	
	075	EUR/100 kg	26,70		075	EUR/100 kg	70,18	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	24,32	
	A01	EUR/100 kg	31,42		A01	EUR/100 kg	82,56	
0406 10 20 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	11,03		0406 30 31 9710	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	11,71			L04	EUR/100 kg	5,56
	400	EUR/100 kg	—			075	EUR/100 kg	11,05
	A01	EUR/100 kg	13,78			400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730		A01	EUR/100 kg	13,00
	L04	EUR/100 kg	36,65		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	38,94		L04	EUR/100 kg	8,14	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	16,22	
	A01	EUR/100 kg	45,81		400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	A01	EUR/100 kg	19,08	
	L04	EUR/100 kg	37,17		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	39,49		L04	EUR/100 kg	5,56	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	11,05	
	A01	EUR/100 kg	46,46		400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	A01	EUR/100 kg	13,00	
	L04	EUR/100 kg	41,50		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	44,08		L04	EUR/100 kg	8,14	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	16,22	
	A01	EUR/100 kg	51,86		400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	A01	EUR/100 kg	19,08	
	L04	EUR/100 kg	60,97		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	64,79		L04	EUR/100 kg	11,84	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	23,59	
	A01	EUR/100 kg	76,22		400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9500	A01	EUR/100 kg	27,75	
	L04	EUR/100 kg	50,81		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	53,98		L04	EUR/100 kg	8,14	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	16,22	
	A01	EUR/100 kg	63,51		400	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9700	A01	EUR/100 kg	19,08	
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	18,85		L04	EUR/100 kg	11,84	
	075	EUR/100 kg	20,03		075	EUR/100 kg	23,59	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	23,56	A01	EUR/100 kg	27,75		
0406 10 20 9850	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9950	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	22,85		L04	EUR/100 kg	13,39	
	075	EUR/100 kg	24,28		075	EUR/100 kg	26,67	
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	28,57		A01	EUR/100 kg	31,37	
0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 90 9000	L03	EUR/100 kg	—	
0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	14,04	
0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	27,97	
0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	42,13		A01	EUR/100 kg	32,91	
	075	EUR/100 kg	44,76	0406 40 50 9000	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	15,39		L04	EUR/100 kg	64,53	
	A01	EUR/100 kg	52,67		075	EUR/100 kg	68,57	
0406 20 90 9915	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	55,61		A01	EUR/100 kg	80,67	
	075	EUR/100 kg	59,09	0406 40 90 9000	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	20,51		L04	EUR/100 kg	66,27	
	A01	EUR/100 kg	69,52		075	EUR/100 kg	70,40	
0406 20 90 9917	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	59,10		A01	EUR/100 kg	82,83	
	075	EUR/100 kg	62,80	0406 90 13 9000	L03	EUR/100 kg	—	
	400	EUR/100 kg	21,80		L04	EUR/100 kg	72,87	
	A01	EUR/100 kg	73,87		075	EUR/100 kg	88,65	
			400		EUR/100 kg	29,31		
			A01		EUR/100 kg	104,30		

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	75,30		L04	EUR/100 kg	79,89	
	075	EUR/100 kg	91,61		075	EUR/100 kg	97,95	
	400	EUR/100 kg	30,21		400	EUR/100 kg	31,11	
	A01	EUR/100 kg	107,78		A01	EUR/100 kg	115,23	
0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	75,30		L04	EUR/100 kg	76,80	
	075	EUR/100 kg	91,61		075	EUR/100 kg	94,61	
	400	EUR/100 kg	30,21		400	EUR/100 kg	23,80	
	A01	EUR/100 kg	107,78		A01	EUR/100 kg	111,30	
0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	73,79		0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	89,56			L04	EUR/100 kg	76,80
	400	EUR/100 kg	21,67			075	EUR/100 kg	94,61
	A01	EUR/100 kg	105,36			400	EUR/100 kg	23,80
0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 73 9900		A01	EUR/100 kg	111,30
	L04	EUR/100 kg	64,80		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	79,17		L04	EUR/100 kg	76,80	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	94,61	
	A01	EUR/100 kg	93,15		400	EUR/100 kg	23,80	
0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 75 9900	A01	EUR/100 kg	111,30	
	L04	EUR/100 kg	64,36		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	78,32		L04	EUR/100 kg	66,89	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	81,45	
	A01	EUR/100 kg	92,14		400	EUR/100 kg	25,61	
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9300	A01	EUR/100 kg	95,83	
	L04	EUR/100 kg	58,30		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	70,93		L04	EUR/100 kg	67,34	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	82,34	
	A01	EUR/100 kg	83,45		400	EUR/100 kg	10,81	
0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9400	A01	EUR/100 kg	96,86	
	L04	EUR/100 kg	53,58		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	65,29		L04	EUR/100 kg	60,72	
	400	EUR/100 kg	12,43		075	EUR/100 kg	73,89	
	A01	EUR/100 kg	76,82		400	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9500	A01	EUR/100 kg	86,93	
	L04	EUR/100 kg	53,58		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	65,29		L04	EUR/100 kg	68,01	
	400	EUR/100 kg	12,43		075	EUR/100 kg	82,75	
	A01	EUR/100 kg	76,82		400	EUR/100 kg	11,25	
0406 90 33 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9100	A01	EUR/100 kg	97,36	
	L04	EUR/100 kg	48,96		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	59,89		L04	EUR/100 kg	62,75	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	77,91	
	A01	EUR/100 kg	70,45		400	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9951	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9300	A01	EUR/100 kg	91,66	
	L04	EUR/100 kg	49,46		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	59,93		L04	EUR/100 kg	66,53	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	80,74	
	A01	EUR/100 kg	70,50		400	EUR/100 kg	—	
0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9500	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	75,80		L04	EUR/100 kg	65,90	
	075	EUR/100 kg	92,63		075	EUR/100 kg	79,51	
	400	EUR/100 kg	29,89		400	EUR/100 kg	—	
	A01	EUR/100 kg	108,97		A01	EUR/100 kg	93,54	
0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	75,80		L04	EUR/100 kg	80,30	
	075	EUR/100 kg	92,63		075	EUR/100 kg	98,76	
	400	EUR/100 kg	19,54		400	EUR/100 kg	27,82	
	A01	EUR/100 kg	108,97		A01	EUR/100 kg	116,19	
0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—					
	L04	EUR/100 kg	72,87					
	075	EUR/100 kg	88,65					
	400	EUR/100 kg	29,31					
	A01	EUR/100 kg	104,30					

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni		
0406 90 79 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9400	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	53,80		L04	EUR/100 kg	59,06		
	075	EUR/100 kg	65,72		075	EUR/100 kg	73,39		
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	16,76		
	A01	EUR/100 kg	77,32		A01	EUR/100 kg	86,34		
0406 90 81 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9951	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	68,01		L04	EUR/100 kg	66,79		
	075	EUR/100 kg	82,75		075	EUR/100 kg	81,27		
	400	EUR/100 kg	23,15		400	EUR/100 kg	23,16		
	A01	EUR/100 kg	97,36		A01	EUR/100 kg	95,62		
0406 90 85 9930	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9971	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	73,45		L04	EUR/100 kg	66,79		
	075	EUR/100 kg	89,82		075	EUR/100 kg	81,27		
	400	EUR/100 kg	28,85		400	EUR/100 kg	18,79		
	A01	EUR/100 kg	105,68		A01	EUR/100 kg	95,62		
0406 90 85 9970	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9972	L03	EUR/100 kg	—		
	L04	EUR/100 kg	67,34		L04	EUR/100 kg	28,46		
	075	EUR/100 kg	82,34		075	EUR/100 kg	34,77		
	400	EUR/100 kg	25,24		400	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	96,86		A01	EUR/100 kg	40,91		
0406 90 85 9999	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9973	L03	EUR/100 kg	—		
0406 90 86 9100	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	65,59		
0406 90 86 9200	L03	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	79,80		
	L04	EUR/100 kg	61,79		400	EUR/100 kg	13,19		
	075	EUR/100 kg	77,90		A01	EUR/100 kg	93,88		
	400	EUR/100 kg	15,15	0406 90 87 9974	L03	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	91,65		L04	EUR/100 kg	71,18		
0406 90 86 9300	L03	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	86,23		
	L04	EUR/100 kg	62,68		400	EUR/100 kg	13,19		
	075	EUR/100 kg	78,72		A01	EUR/100 kg	101,45		
	400	EUR/100 kg	16,61	0406 90 87 9975	L03	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	92,61		L04	EUR/100 kg	72,60		
0406 90 86 9400	L03	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	87,19		
	L04	EUR/100 kg	66,59		400	EUR/100 kg	17,48		
	075	EUR/100 kg	82,75		A01	EUR/100 kg	102,58		
	400	EUR/100 kg	18,79	0406 90 87 9979	L03	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	97,36		L04	EUR/100 kg	64,80		
0406 90 86 9900	L03	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	79,17		
	L04	EUR/100 kg	73,45		400	EUR/100 kg	13,19		
	075	EUR/100 kg	89,82		A01	EUR/100 kg	93,15		
	400	EUR/100 kg	22,00	0406 90 88 9100	A00	EUR/100 kg	—		
	A01	EUR/100 kg	105,68		0406 90 88 9300	L03	EUR/100 kg	—	
0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—			L04	EUR/100 kg	50,84	
	0406 90 87 9200	L03	EUR/100 kg			—	075	EUR/100 kg	63,62
		L04	EUR/100 kg			51,50	400	EUR/100 kg	16,61
		075	EUR/100 kg	64,89		A01	EUR/100 kg	74,85	
		400	EUR/100 kg	13,55					
A01		EUR/100 kg	76,35						
0406 90 87 9300	L03	EUR/100 kg	—						
	L04	EUR/100 kg	57,55						
	075	EUR/100 kg	72,30						
	400	EUR/100 kg	15,30						
	A01	EUR/100 kg	85,05						

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

L07 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

**REGOLAMENTO (CE) N. 71/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 gennaio 2004**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12.

## ALLEGATO I

**Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92**

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione <sup>(1)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	2,57
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	24,93
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	42,76
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(2)</sup>	42,76
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	24,93

<sup>(1)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(2)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

**Elementi di calcolo dei dazi**

(periodo dal 31.12.2003 al 14.1.2004)

## 1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	131,81 (***)	79,36	162,25	152,25	132,25	109,89
Premio sul Golfo (EUR/t)	27,08	12,69	—	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*\*) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

## 2. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 25,87 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 36,74 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 72/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 gennaio 2004**  
**relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(5)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 9 al 15 gennaio 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 342 del 30.12.2003, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CE) N. 73/2004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 15 gennaio 2004**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 9 al 15 gennaio 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 16,95 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

**DIRETTIVA 2003/127/CE DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 dicembre 2003**  
**che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 1997/37/CE ha definito norme armonizzate per le carte di circolazione dei veicoli soggetti a immatricolazione nella Comunità.
- (2) In vista del crescente utilizzo di apparecchiature elettroniche e telematiche, gli allegati della direttiva 1999/37/CE dovrebbero essere adeguati al progresso tecnico-scientifico per consentire agli Stati membri di rilasciare i documenti di immatricolazione dei veicoli nel formato di carta intelligente con microprocessore anziché in formato cartaceo.
- (3) È necessario dunque modificare di conseguenza la direttiva 1999/37/CE.
- (4) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 96/96/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (5) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che la raccolta e il trattamento dei dati personali, necessari per il rilascio dei documenti di immatricolazione dei veicoli in formato di carte intelligenti, siano conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli allegati della direttiva 1999/37/CE sono sostituiti dall'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro al più tardi il 15 gennaio 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di correlazione fra dette disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

*Per la Commissione*  
Loyola DE PALACIO  
Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57.

<sup>(2)</sup> GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**PARTE I DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE <sup>(1)</sup>**

I. Questa parte può essere rilasciata in uno dei seguenti due formati: documento cartaceo o carta intelligente. Le caratteristiche del documento cartaceo sono indicate nel capitolo II e quelle della carta intelligente nel capitolo III.

**II. Specifiche relative alla parte I della carta di circolazione in formato cartaceo**

II.1. Le dimensioni della carta di circolazione non possono essere superiori al formato A4 (210 × 297 mm) o a un pieghevole di formato A4.

II.2. La carta utilizzata per la parte I della carta di circolazione deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due delle seguenti tecniche:

- segni grafici,
- filigrana,
- fibre fluorescenti, oppure
- stampa fluorescente.

A loro discrezione gli Stati membri possono introdurre ulteriori elementi di sicurezza.

II.3. La parte I della carta di circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati contenuti nel documento e della presentazione grafica.

II.4. La prima pagina della parte I della carta di circolazione deve riportare:

- il nome dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione,
- la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione, ossia:

B Belgio  
DK Danimarca  
D Germania  
GR Grecia  
E Spagna  
F Francia  
IRL Irlanda  
I Italia  
L Lussemburgo  
NL Paesi Bassi  
A Austria  
P Portogallo  
FIN Finlandia  
S Svezia  
UK Regno Unito,

- il nome dell'autorità competente,
- la dicitura "Carta di circolazione — Parte I" o la dicitura "Carta di circolazione", se la carta consiste di un'unica parte, stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione; la stessa dicitura è apposta, dopo uno spazio adeguato e in caratteri piccoli, nelle altre lingue della Comunità europea,
- la dicitura "Comunità europea", stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione,
- il numero del documento.

<sup>(1)</sup> La carta consistente in un'unica parte reccherà solo la dicitura "Carta di circolazione" e il testo non farà alla "Parte I".

- II.5. La parte I della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
- (A) numero di immatricolazione;
  - (B) data della prima immatricolazione del veicolo;
  - (C) dati nominativi,
    - (C.1) intestatario della carta di circolazione:
      - (C.1.1) cognome o ragione sociale,
      - (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso),
      - (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento,
    - (C.4) qualora non siano stati inseriti nella carta di circolazione i dati di cui al punto II.6, codice C.2, dicitura che precisa che l'intestatario della carta di circolazione:
      - a) è il proprietario del veicolo;
      - b) non è il proprietario del veicolo;
      - c) non è identificato dalla carta di circolazione come proprietario del veicolo;
  - (D) veicolo:
    - (D.1) marca,
    - (D.2) tipo,
      - variante (se disponibile),
      - versione (se disponibile),
    - (D.3) denominazione/i commerciale/i;
  - (E) numero di identificazione del veicolo;
  - (F) massa:
    - (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, a eccezione dei motocicli;
  - (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla categoria M1;
  - (H) durata di validità, se non è illimitata;
  - (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione;
  - (K) numero di omologazione (se disponibile);
  - (P) motore:
    - (P.1) cilindrata (cm<sup>3</sup>),
    - (P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile),
    - (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione;
  - (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli);
  - (S) posti a sedere:
    - (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente,
    - (S.2) numero di posti in piedi (se del caso).
- II.6. La parte I della carta di circolazione può inoltre riportare i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
- (C) dati nominativi,
    - (C.2) proprietario del veicolo (voce da ripetersi per ogni proprietario):
      - (C.2.1) cognome o ragione sociale,
      - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso),
      - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento,

- (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo a un titolo legale diverso da quello di proprietario:
- (C.3.1) cognome o ragione sociale,
- (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso),
- (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento,
- (C.5), (C.6), (C.7), (C.8): se un cambiamento dei dati nominativi, di cui ai punti II.5, codice C.1, II.6, codice C.2 e/o II.6, codice C.3, non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6, C.7 o C.8; essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai punti II.5, codice C.1, II.6, codice C.2, II.6, codice C.3 e II.5, codice C.4.
- (F) massa:
- (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione,
- (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione;
- (J) categoria del veicolo;
- (L) numero di assi;
- (M) interasse (mm);
- (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3 500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
- (N.1) asse 1 (kg),
- (N.2) asse 2 (kg), se del caso,
- (N.3) asse 3 (kg), se del caso,
- (N.4) asse 4 (kg), se del caso,
- (N.5) asse 5 (kg), se del caso;
- (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
- (O.1) rimorchio frenato (kg),
- (O.2) rimorchio non frenato (kg);
- (P) motore:
- (P.4) regime nominale (giri/min- 1),
- (P.5) numero di identificazione del motore;
- (R) colore del veicolo;
- (T) velocità massima (km/h);
- (U) livello sonoro:
- (U.1) veicolo fermo [dB(A)],
- (U.2) regime del motore (giri/min- 1),
- (U.3) veicolo in marcia [dB(A)];
- (V) emissioni gas di scarico:
- (V.1) CO (g/km o g/kWh),
- (V.2) HC (g/km o g/kWh),
- (V.3) NO<sub>x</sub> (g/km o g/kWh),

- (V.4) HC + NO<sub>x</sub> (g/km),
- (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh),
- (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/m- 1),
- (V.7) CO<sub>2</sub> (g/km),
- (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (1/100 km),
- (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE;

dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE <sup>(1)</sup> o della direttiva 88/77/CEE <sup>(2)</sup>

(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

II.7 Gli Stati membri possono includere ulteriori dati (nella parte I della carta di circolazione), in particolare possono aggiungere tra parentesi, ai codici di identificazione di cui ai punti II.5 e II.6, codici nazionali supplementari.

III. **Specifiche relative alla parte I della carta di circolazione in formato di carta intelligente** (In alternativa al modello in formato cartaceo di cui al capitolo II)

III.1 *Formato della carta e dati leggibili a occhio nudo*

In quanto carta munita di microprocessore, la carta intelligente deve essere progettata in conformità delle norme di cui al capitolo III.5. I dati registrati sulla carta dovrebbero poter essere letti utilizzando normali lettori (come quelli utilizzati per la lettura delle carte tachigrafiche).

Sui due lati della carta devono essere riportate come minimo le informazioni indicate ai capitoli II.4 e II.5; tali informazioni devono essere leggibili a occhio nudo (corpo minimo dei caratteri: 6 punti) e impressi sulla carta come indicato di seguito. (Esempi di possibili impostazioni grafiche sono presentati alla figura 1 alla fine della presente sezione).

A. Formato di base

Tra i dati fondamentali devono figurare i seguenti:

*Recto*

a) a destra del chip:

nella o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione

- la dicitura “Comunità europea”,
- il nome dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione,
- la dicitura “Parte I della Carta di circolazione” o, se la carta consiste di una sola parte, la dicitura “Carta di circolazione” in caratteri grandi,
- altra denominazione (ad esempio, quella precedente nazionale) del documento equivalente (facoltativo),
- il nome dell'autorità competente (in alternativa anche in forma di informazioni personalizzate, come indicato alla lettera B),
- il numero consecutivo non ambiguo del documento quale utilizzato nello Stato membro (in alternativa anche in forma di informazioni personalizzate, come indicato alla lettera B);

b) sopra il chip:

la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione, di colore bianco in un rettangolo blu circondato da 12 stelle di colore giallo:

- B Belgio
- DK Danimarca
- D Germania
- GR Grecia
- E Spagna
- F Francia

<sup>(1)</sup> Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/80/CE della Commissione (GU L 291 del 28.10.2002, pag. 20).

<sup>(2)</sup> Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).

IRL Irlanda  
 I Italia  
 L Lussemburgo  
 NL Paesi Bassi  
 A Austria  
 P Portogallo  
 FIN Finlandia  
 S Svezia  
 UK Regno Unito

- c) gli Stati membri possono prendere in considerazione l'opportunità di aggiungere sul bordo inferiore, in caratteri piccoli e nella o nelle lingue nazionali, la seguente dicitura: "Il presente documento deve essere prodotto su richiesta di qualsiasi funzionario abilitato";
- d) il colore di fondo della carta è verde (Pantone 362); in alternativa è possibile utilizzare un colore verde sfumante verso il bianco;
- e) il simbolo di una ruota (cfr. proposta di impostazione grafica nella figura 1) deve essere impresso nell'angolo in basso a sinistra sul lato anteriore della carta.

Per tutti gli altri aspetti, si applicano le disposizioni del capitolo III.13.

#### B. Informazioni personalizzate

Lo spazio destinato alle informazioni personalizzate deve riportare:

*Recto*

- a) il nome dell'autorità competente, — cfr. anche lettera Aa);
- b) il nome dell'autorità che rilascia la carta di circolazione (facoltativo);
- c) il numero consecutivo non ambiguo del documento quale utilizzato nello Stato membro — cfr. anche lettera Aa);
- d) i seguenti dati dal capitolo II.5; conformemente al capitolo II.7, possono essere aggiunti i singoli codici nazionali, preceduti dai codici comunitari armonizzati:

Codice	Riferimento
(A)	numero di immatricolazione (numero ufficiale di autorizzazione);
(B)	data della prima immatricolazione del veicolo;
(I)	data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione.

Dati nominativi

- (C.1) intestatario della carta di circolazione,
- (C.1.1) nome o ragione sociale,
- (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso),
- (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento;
- (C.4) Qualora non siano stati inseriti nel formato della carta di circolazione, definito alle lettere A e B, i dati di cui al capitolo II.6, codice C.2, dicitura che precisa che l'intestatario della carta di circolazione:
- a) è il proprietario del veicolo;
- b) non è il proprietario del veicolo;
- c) non è identificato come proprietario del veicolo nella carta di circolazione.

Verso

Il lato posteriore deve recare quantomeno i dati specificati al capitolo II.5; conformemente al capitolo II.7, possono essere aggiunti i singoli codici nazionali, preceduti dai codici comunitari armonizzati.

Nello specifico, i dati in questione sono:

Codice	Riferimento
Dati relativi al veicolo (tenuto conto delle note del capitolo II.5)	
(D.1)	marca,
(D.2)	tipo (variante/versione, se del caso),
(D.3)	denominazione/i commerciale/i,
(E)	numero di identificazione del veicolo
(F.1)	massa massima a carico tecnicamente ammissibile, a eccezione dei motocicli [kg],
(G)	massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla categoria M1 [kg],
(H)	durata di validità, se non è illimitata,
(K)	numero di omologazione (se disponibile):
(P.1)	cilindrata [cm <sup>3</sup> ],
(P.2)	potenza nominale [kW],
(P.3)	tipo di combustibile o di alimentazione,
(Q)	rapporto potenza/massa [in kW/kg] (solo per i motocicli),
(S.1)	numero di posti a sedere, compreso quello del conducente,
(S.2)	numero di posti in piedi (se del caso).

Facoltativamente, sul retro della carta possono essere riportati i dati aggiuntivi di cui ai capitoli II.6 (con i codici armonizzati) e II.7.

#### C. Elementi fisici di sicurezza della carta intelligente

La sicurezza fisica dei documenti è minacciata da:

- produzione di documenti falsi: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale,
- contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.

Il materiale utilizzato per la parte I della carta di circolazione deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche:

- microscrittura,
- guilloche\*,
- stampa a iride,
- incisione laser,
- inchiostro fluorescente a raggi UV,
- inchiostri variabili ottici — colorazione diversa a seconda dell'angolo di incidenza\*,
- inchiostri variabili ottici — colorazione diversa a seconda della temperatura\*,
- ologrammi\*,
- immagini variabili incise al laser,
- immagini ottico-variabili.

A loro discrezione gli Stati membri possono introdurre ulteriori elementi di sicurezza.

Di norma, le tecniche contrassegnate da un asterisco sono da preferire in quanto permettono agli agenti abilitati di verificare la validità del documento senza utilizzare alcun sistema particolare.



### III.2. Memorizzazione e protezione dei dati

I seguenti dati — se del caso, in combinazione con i codici singoli degli Stati membri di cui al capitolo II.7 e comunque preceduti dai codici comuni armonizzati — saranno o potranno essere registrati sul lato della carta che riporta le informazioni di cui al capitolo III.1:

#### A. I dati di cui ai capitoli II.4 e II.5

Tutti i dati di cui ai capitoli II.4 e II.5 devono essere obbligatoriamente memorizzati sulla carta.

#### B. Altri dati di cui al capitolo II.6

Inoltre, nella misura in cui ciò sia necessario, gli Stati membri possono a loro discrezione registrare ulteriori dati tra quelli indicati al capitolo II.6.

#### C. Altri dati di cui al capitolo II.7

In via facoltativa, sulla carta possono essere registrate ulteriori informazioni.

I dati di cui alle lettere A e B vengono memorizzati in due file aventi struttura trasparente (cfr. ISO/IEC 7816-4). Gli Stati membri possono specificare le modalità di memorizzazione dei dati di cui alla lettera C conformemente ai loro requisiti.

I file in questione non devono presentare alcuna restrizione dell'accesso in lettura.

L'accesso in scrittura ai file in questione è riservato alle competenti autorità nazionali (e ai loro organismi autorizzati) negli Stati membri che rilasciano la carta intelligente.

L'accesso in scrittura è permesso solo dopo un'autenticazione asimmetrica con scambio di chiavi di sessione per proteggere la sessione tra la carta di circolazione e un modulo di sicurezza (ad esempio, una carta modulo di sicurezza) delle autorità nazionali competenti (o dei loro organismi autorizzati). Pertanto, prima del processo di autenticazione vengono scambiati certificati verificabili a partire dalla carta ("Card Verifiable Certificates") conformi alla norma ISO/IEC 7816-8. Tali certificati contengono le corrispondenti chiavi pubbliche da estrarre e utilizzare nel seguente processo di autenticazione. I certificati sono firmati dalle autorità nazionali competenti e contengono un elemento di autorizzazione (autorizzazione dell'intestatario del certificato) conformemente alla norma ISO/IEC 7816-9, al fine di codificare nella carta un'autorizzazione specifica del ruolo. Questa autorizzazione è legata all'autorità nazionale competente (ad esempio, per aggiornare un campo dei dati).

Le corrispondenti chiavi pubbliche delle autorità nazionali competenti sono registrate sulla carta come certificato principale attendibile (chiave pubblica di root).

Le specifiche dei file e dei comandi necessari per il processo di autenticazione e di scrittura sono di pertinenza degli Stati membri. La certificazione di sicurezza deve avvenire sulla base dei criteri comuni di valutazione ("Common Criteria Evaluation") conformi a EAL4+. I potenziamenti sono i seguenti: 1) AVA\_MSU.3 Analisi e prova degli stati insicuri ("Analysis and testing for insecure states"); 2) AVA\_VLA.4 Resistenza elevata ("Highly resistant").

#### D. Dati di verifica per controllare l'autenticità dei dati di immatricolazione

L'autorità emittente calcola la sua firma elettronica sui dati completi di un file contenente i dati della lettera A o B e li memorizza in un file collegato. Le firme in questione consentono di verificare l'autenticità dei dati memorizzati. Sulle carte dovranno essere memorizzati i seguenti dati:

- la firma elettronica dei dati di immatricolazione relativi alla lettera A,
- la firma elettronica dei dati di immatricolazione relativi alla lettera B.

Per consentire la verifica delle firme elettroniche dovranno essere memorizzati sulla carta:

- i certificati dell'autorità emittente che calcolano le firme relative ai dati delle lettere A e B.

Le firme elettroniche e i certificati devono poter essere letti senza restrizioni. L'accesso in scrittura alle firme elettroniche e ai certificati è limitato alle autorità nazionali competenti.

### III.3. Interfaccia

Per l'interfaccia dovrebbero essere usati contatti esterni. Facoltativamente è ammessa la combinazione di contatti esterni con un transponder.

### III.4. Capacità di memorizzazione della carta

La carta deve disporre di una capacità sufficiente per la memorizzazione dei dati di cui al capitolo III.2.

### III.5. *Norme*

La carta intelligente e i lettori utilizzati devono essere conformi alle seguenti norme:

- ISO 7810 Norme per le carte di identificazione (tessere in plastica), caratteristiche fisiche
- ISO 7816-1 e -2 Caratteristiche fisiche delle carte intelligenti dimensioni e posizione dei contatti,
- ISO 7816-3 Caratteristiche elettriche dei contatti, protocolli di trasmissione
- ISO 7816-4 Contenuti della comunicazione, struttura dei dati della carta intelligente, architettura di sicurezza, meccanismi di accesso
- ISO 7816-5 Struttura degli identificativi di applicazione, selezione e esecuzione degli identificativi dell'applicazione, procedura di registrazione per gli identificativi di esecuzione (sistema di numerazione)
- ISO 7816-6 Elementi di dati per lo scambio intrasettoriale
- ISO 7816-8 Carte a circuito/i integrato/i con contatti — Comandi intersettoriali di sicurezza
- ISO 7816-9 Carte a circuito(i) integrato/i con contatti — Comandi intersettoriali potenziati.

### III.6. *Caratteristiche tecniche e protocolli di trasmissione*

Il formato deve essere ID-1 (dimensioni normali, cfr. ISO/IEC 7810). La carta deve supportare il protocollo di trasmissione T=1 in conformità della norma ISO/IEC 7816-3. In aggiunta a questo possono essere supportati altri protocolli, ad esempio T=0, USB o protocolli senza contatti.

Per la trasmissione di bit si applica la "convenzione diretta" (cfr. ISO/IEC 7816-3).

#### A. Tensione di alimentazione, Tensione di programmazione

La carta deve funzionare a  $V_{cc} = 3V (+/- 0,3V)$  o a  $V_{cc} = 5V (+/- 0,5V)$ . La carta non deve necessitare una tensione di programmazione con connettore C6.

#### B. Risposta al reset

Il byte dimensione del campo informazioni della carta è presentato all'ATR (risposta al segnale di reset) in carattere TA3. Questo valore deve essere almeno pari a "80h" (=128 byte).

#### C. Selezione del parametro di protocollo

Il supporto della selezione del parametro di protocollo (PPS) conformemente alla norma ISO/IEC 7816-3 è obbligatorio. È utilizzato per selezionare T = 1, se anche T = 0 è presente sulla carta, e per negoziare i parametri Fi/Di al fine di ottenere maggiore capacità di trasmissione.

#### D. Protocollo di trasmissione T = 1

Il supporto della concatenazione (chaining) è obbligatorio.

Sono consentite le seguenti semplificazioni:

- Byte NAD: non utilizzato (NAD deve essere messo a "00"),
- ABORT del blocco-S: non utilizzato,
- errore VPP del blocco-S: non utilizzato.

Il lettore IFD deve indicare le dimensioni del campo di informazioni riservato alla periferica (IFSD) immediatamente dopo ATR, ovvero IFD trasmette la richiesta dimensioni del campo di informazioni (IFS) del blocco-S dopo ATR e la carta rimanda indietro la IFS del blocco-S. Il valore raccomandato per IFSD è di 254 byte.

### III.7. *Oscillazioni di temperatura*

La carta di circolazione in formato di carta intelligente deve funzionare adeguatamente in tutte le condizioni climatiche di solito prevalenti sul territorio comunitario e comunque all'interno dei limiti di oscillazione di temperatura specificati dalla norma ISO 7810. Le carte devono poter operare correttamente con un'umidità compresa tra 10 e 90 %.

III.8. *Durata della carta*

Se utilizzata in conformità delle specifiche ambientali ed elettroniche, la carta deve funzionare adeguatamente per un periodo di 10 anni. E il materiale della carta deve essere scelto in modo da garantirne il funzionamento per il periodo previsto.

III.9. *Caratteristiche elettriche*

Durante il funzionamento, le carte devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 95/54/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, relativa alla compatibilità elettromagnetica, e devono essere protette contro le scariche elettrostatiche.

III.10. *Struttura del file*

La tabella 1 elenca i file elementari (EF) obbligatori dell'applicazione DF (cfr. norma ISO/IEC 7816-4) DF.Registration. Tutti i file in questione hanno una struttura trasparente. Le condizioni di accesso sono descritte al capitolo III.2. Le dimensioni dei file sono specificate dagli Stati membri in funzione delle loro esigenze.

**Tabella 1**

Nome del file	Identificativo del file	Descrizione
EF.Registration_A	"D001"	Dati di immatricolazione di cui ai capitoli II.4 e II.5
EF.Signature_A	"E001"	Firma elettronica relativa a tutti i dati contenuti nel file EF.Registration_A
EF.C.IA_A.DS	"C001"	Certificato X.509v3 dell'autorità emittente che calcola le firme per EF.Signature_A
EF.Registration_B	"D011"	Dati di immatricolazione di cui al capitolo II.6
EF.Signature_B	"E011"	Firma elettronica relativa a tutti i dati contenuti nel file EF.Registration_B
EF.C.IA_B.DS	"C011"	Certificato X.509v3 dell'autorità emittente che calcola le firme per EF.Signature_B

III.11. *Struttura dei dati*

I certificati memorizzati sono in formato X.509v3 conformemente alla norma ISO/IEC 9594-8.

Le firme elettroniche sono memorizzate in modo trasparente. I dati di immatricolazione sono registrati come oggetti di dati BER-TLV (cfr. norma ISO/IEC 7816-4) nei corrispondenti file elementari. I campi dei valori sono codificati in caratteri ASCII, definiti dalla norma ISO/IEC 8824-1, i valori "CO"-“FF” sono definiti dalle norme ISO/IEC 8859-1 (caratteri latini 1), ISO/IEC 8859-7 (caratteri greci) o ISO/IEC 8859-5 (caratteri cirillici). Il formato dei dati è YYYYMMDD.

La tabella 2 elenca le etichette (Tags) che identificano gli oggetti di dati corrispondenti ai dati di immatricolazione di cui ai capitoli II.4 e II.5, oltre a dati ulteriori di cui al capitolo III.1. Salvo indicazioni diverse, gli oggetti di dati di cui alla tabella 2 sono obbligatori. Gli oggetti di dati facoltativi possono essere omessi. La colonna delle etichette (Tags) indica il livello di "annidamento" (nesting).

**Tabella 2**

Etichetta			Descrizione
"78"			Autorità di assegnazione delle etichette compatibili (Compatible Tag Allocation Authority); contiene l'oggetto "4F" (cfr. ISO/IEC 7816-4 e ISO/IEC 7816-6)
	"4F"		Identificativo dell'applicazione (cfr. ISO/IEC 7816-4)
"71"			Modello intrasettoriale (cfr. ISO/IEC 7816-4 e ISO/IEC 7816-6), corrispondente ai dati obbligatori della carta di circolazione parte 1, che contiene i seguenti dati

<sup>(1)</sup> Direttiva 95/54/CE della Commissione, del 31 ottobre 1995, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 266 dell'8.11.1995, pag. 1).

Etichetta			Descrizione
	"80"		Versione della definizione dell'etichetta
	"9F33"		Nome dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione (parte 1)
	"9F34"		Altra denominazione (ad esempio, quella precedente nazionale) del documento equivalente (facoltativo)
	"9F35"		Nome dell'autorità competente
	"9F36"		Nome dell'autorità che rilascia la carta di circolazione (facoltativo)
	"9F37"		Caratteri utilizzati: "00": ISO/IEC 8859-1 (caratteri latini 1) "01": ISO/IEC 8859-5 (caratteri cirillici) "02": ISO/IEC 8859-7 (caratteri greci)
	"9F38"		Numero consecutivo non ambiguo della carta quale utilizzato nello Stato membro
	"81"		Numero di immatricolazione
	"82"		Data della prima immatricolazione
	"A1"		Dati personali; contiene gli oggetti "A2" e "86"
		"A2"	Intestatario della carta di circolazione; contiene gli oggetti "83", "84" e "85"
		"83"	Nome o ragione sociale
		"84"	Altri nomi o iniziali (facoltativo)
		"85"	Indirizzo nello Stato membro
		"86"	"00": è il proprietario del veicolo "01": non è il proprietario del veicolo "02": non è identificato come proprietario del veicolo
	"A3"		Veicolo; contiene gli oggetti "87", "88" e "89"
		"87"	Marca del veicolo
		"88"	Tipo di veicolo
		"89"	Denominazione commerciale del veicolo
	"8A"		Numero di identificazione del veicolo
	"A4"		Massa; contiene "8B"
		"8B"	Massa massima a carico tecnicamente ammissibile
	"8C"		Massa del veicolo in servizio carrozzato
	"8D"		Periodo di validità
	"8E"		Data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione
	"8F"		Numero di omologazione
	"A5"		Motore; contiene gli oggetti "90", "91" e "92"
		"90"	Cilindrata
		"91"	Potenza netta massima del motore

Etichetta			Descrizione
		"92"	Tipo di carburante
	"93"		Rapporto potenza/massa
	"A6"		Posti a sedere; contiene gli oggetti "94" e "95"
		"94"	Numero di sedili
		"95"	Numero di posti in piedi

La tabella 3 elenca le etichette che identificano gli oggetti di dati corrispondenti ai dati di immatricolazione di cui al capitolo II.6. Gli oggetti di dati di cui alla tabella 3 sono facoltativi.

**Tabella 3**

Etichetta			Descrizione
"78"			Autorità di assegnazione delle etichette compatibili (Compatible Tag Allocation Authority); contiene l'oggetto "4F" (cfr. ISO/IEC 7816-4 e ISO/IEC 7816-6)
	"4F"		Identificativo dell'applicazione (cfr. ISO/IEC 7816-4)
"72"			Modello intrasettoriale (cfr. ISO/IEC 7816-4 e ISO/IEC 7816-6), corrispondente ai dati facoltativi della carta di circolazione parte 1, capitolo II.6, che contiene i seguenti dati
	"80"		Versione della definizione dell'etichetta
	"A1"		Dati personali; contiene gli oggetti "A7", "A8" e "A9"
		"A7"	Proprietario del veicolo; contiene gli oggetti "83", "84" e "85"
		..	
		"A8"	Secondo proprietario del veicolo; contiene gli oggetti "83", "84" e "85"
		..	
		"A9"	Persona che può disporre del veicolo a un titolo legale diverso da quello di proprietario; contiene gli oggetti "83", "84", e "85"
		..	
	"A4"		Massa; contiene gli oggetti "96" e "97"
		"96"	Massa massima ammissibile a pieno carico del veicolo in servizio
		"97"	Massa massima ammissibile a pieno carico dell'insieme in servizio
	"98"		Categoria del veicolo
	"99"		Numero di assi
	"9A"		Interasse
	"AD"		Ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile; contiene gli oggetti "9F1F", "9F20", "9F21", "9F22" e "9F23"
		"9F1F"	Asse 1

Etichetta			Descrizione
		"9F20"	Asse 2
		"9F21"	Asse 3
		"9F22"	Asse 4
		"9F23"	Asse 5
	"AE"		Massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile; contiene gli oggetti "9B" e "9C"
		"9B"	Rimorchio frenato
		"9C"	Rimorchio non frenato
	"A5"		Motore; contiene gli oggetti "9D" e "9E"
		"9D"	Regime nominale
		"9E"	Numero di identificazione del motore
	"9F24"		Colore del veicolo
	"9F25"		Velocità massima
	"AF"		Livello sonoro; contiene gli oggetti "DF26", "DF27" e "DF28"
		"9F26"	Veicolo fermo
		"9F27"	Velocità del motore
		"9F28"	Veicolo in marcia
	"B0"		Emissioni di gas di scarico; contiene gli oggetti "9F29", "9F2A", "9F2B", "9F2C", "9F2D", "9F2E", "9F2F", "9F30" e "9F31"
		"9F29"	CO
		"9F2-A"	HC
		"9F2B"	NO <sub>x</sub>
		"9F2C"	HC + NO <sub>x</sub>
		"9F2-D"	Particolato proveniente da motori diesel
		"9F2E"	Coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel
		"9F2F"	CO <sub>2</sub>
		"9F30"	Consumo di combustibile in ciclo misto
		"9F31"	Indicazione della classe ambientale di omologazione CE
	"9F32"		Capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante

La struttura e il formato dei dati di cui al capitolo II.7 sono specificati dagli Stati membri.

### III.12. *Lettura dei dati di immatricolazione*

#### A. Selezione dell'applicazione

L'applicazione "Documenti di immatricolazione del veicolo" deve essere selezionata mediante un comando SELECT DF (per nome, cfr. ISO/IEC 7816-4) con il suo identificativo di applicazione (AID). Il valore AID viene richiesto a un laboratorio selezionato dalla Commissione europea.

#### B. Lettura dei dati dai file

I file corrispondenti al capitolo II, lettere A, B e D, devono essere selezionabili da SELECT (cfr. ISO/IEC 7816-4) con i parametri di comando P1 posto su "02", P2 posto su "04" e con il campo dati del comando contenente l'identificativo del file (cfr. capitolo X, tabella 1). Il modello (template) FCP rinviato contiene le dimensioni del file, cosa che può essere utile per la lettura dei file in questione.

Tali file devono essere leggibili con READ BINARY (cfr. ISO/IEC 7816-4) con un campo di dati di comando assente e un campo L<sub>c</sub> regolato sulla lunghezza dei dati attesi, utilizzando un valore corto di L<sub>c</sub>.

#### C. Verifica dell'autenticità dei dati

Per verificare l'autenticità dei dati di immatricolazione memorizzati, possono essere controllate le corrispondenti firme elettroniche. Ciò significa che dalla carta di circolazione, oltre ai dati di immatricolazione, si possono leggere anche le corrispondenti firme elettroniche.

La chiave pubblica per la verifica delle firme può essere ottenuta leggendo dalla carta di circolazione il corrispondente certificato dell'autorità emittente. I certificati contengono la chiave pubblica e l'identità della corrispondente autorità. La verifica della firma può essere effettuata con un sistema diverso dalla carta di circolazione.

Gli Stati membri sono liberi di estrarre le chiavi pubbliche e i certificati al fine di verificare il certificato dell'autorità emittente.

### III.13. *Disposizioni speciali*

Indipendentemente dalle disposizioni di cui sopra, gli Stati membri, dopo aver informato la Commissione, sono liberi di aggiungere colori, marchi o simboli. Inoltre, per taluni dati di cui al capitolo III.2, lettera C, gli Stati membri possono ammettere il formato XML e consentire l'accesso via TCP/IP.

Con il consenso della Commissione europea, gli Stati membri possono aggiungere sulla carta di circolazione altre applicazioni, per cui non esistano ancora a livello europeo norme o documenti armonizzati (ad esempio, certificato di revisione), al fine di garantire servizi aggiuntivi legati al veicolo.

---

## ALLEGATO II

PARTE I DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE <sup>(1)</sup>

- I. Questa parte può essere rilasciata in uno dei seguenti due formati: documento cartaceo o carta intelligente. Le caratteristiche del documento cartaceo sono indicate nel capitolo II e quelle della carta intelligente nel capitolo III.
- II. **carta di circolazione in formato cartaceo**
- II.1. Le dimensioni della carta di circolazione non possono essere superiori al formato A4 (210 × 297 mm) o a un pieghevole di formato A4.
- II.2. La carta utilizzata per la parte II della carta di circolazione deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due delle seguenti tecniche:
- segni grafici,
  - filigrana,
  - fibre fluorescenti, oppure
  - stampa fluorescente.
- A loro discrezione gli Stati membri possono introdurre ulteriori elementi di sicurezza.
- II.3. La parte II della carta di circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati contenuti nel documento e della presentazione grafica.
- II.4. La prima pagina della parte II della carta di circolazione deve riportare:
- il nome dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione;
  - la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione, ossia:
    - B Belgio
    - DK Danimarca
    - D Germania
    - GR Grecia
    - E Spagna
    - F Francia
    - IRL Irlanda
    - I Italia
    - L Lussemburgo
    - NL Paesi Bassi
    - A Austria
    - P Portogallo
    - FIN Finlandia
    - S Svezia
    - UK Regno Unito,
  - il nome dell'autorità competente,
  - la dicitura "Carta di circolazione — Parte II", stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione; la stessa dicitura è apposta, dopo uno spazio adeguato e in caratteri piccoli, nelle altre lingue della Comunità europea;
  - la dicitura "Comunità europea", stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione;
  - il numero del documento.

<sup>(1)</sup> Il presente allegato riguarda unicamente le carte di circolazione composte dalle parti I e II.

- II.5. La parte II della carta di circolazione deve inoltre riportare i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
- (A) numero di immatricolazione
  - (B) data della prima immatricolazione del veicolo
  - (D) veicolo:
    - (D.1) marca,
    - (D.2) tipo,
      - variante (se disponibile),
      - versione (se disponibile),
    - (D.3) denominazione/i commerciale/i,
  - (E) numero di identificazione del veicolo,
  - (K) numero di omologazione (se disponibile).
- II.6. La parte II della carta di circolazione può inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:
- (C) dati nominativi
    - (C.2) proprietario del veicolo
      - (C.2.1) cognome o ragione sociale,
      - (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso),
      - (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento,
    - (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo a un titolo legale diverso da quello di proprietario,
      - (C.3.1) cognome o ragione sociale,
      - (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso),
      - (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento,
    - (C.5), (C.6) se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai punti II.6, codice C.2 e/o II.6, codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova parte II della carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5 o C.6; essi sono strutturati conformemente alle diciture di cui ai punti II.6, codice C.2 e II.6, codice C.3,
  - (J) categoria del veicolo.
- II.7. Gli Stati membri possono includere ulteriori dati nella parte II della carta di circolazione; in particolare essi possono aggiungere ai codici di identificazione di cui ai punti II.5 e II.6, codici nazionali supplementari (tra parentesi).
- III. **Specifiche relative alla parte II della carta di circolazione in formato di carta intelligente** (In alternativa al modello in formato cartaceo di cui al capitolo II)
- III.1. *Formato della carta e dati leggibili a occhio nudo*

In quanto carta munita di microprocessore, la carta intelligente deve essere progettata in conformità delle norme di cui al capitolo III.5.

Sui due lati della carta devono essere riportate come minimo le informazioni indicate ai capitoli II.4 e II.5; tali informazioni devono essere leggibili a occhio nudo (corpo minimo dei caratteri: 6 punti) e impressi sulla carta come indicato di seguito (esempi di possibili impostazioni grafiche sono presentati alla figura 2 alla fine della presente sezione).

## A. Formato di base

Tra i dati fondamentali devono figurare i seguenti:

*Recto*

a) a destra del chip:

nella o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione

- la dicitura “Comunità europea”;
- il nome dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione,
- la dicitura “Parte II della Carta di circolazione” in caratteri grandi,
- altra denominazione (ad esempio, quella precedente nazionale) del documento equivalente (facoltativo),
- il nome dell'autorità competente (in alternativa anche in forma di informazioni personalizzate, come indicato alla lettera B),
- il numero consecutivo non ambiguo del documento quale utilizzato nello Stato membro (in alternativa anche in forma di informazioni personalizzate, come indicato alla lettera B);

b) sopra il chip:

la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione, di colore bianco in un rettangolo blu circondato da 12 stelle di colore giallo:

- B Belgio
- DK Danimarca
- D Germania
- GR Grecia
- E Spagna
- F Francia
- IRL Irlanda
- I Italia
- L Lussemburgo
- NL Paesi Bassi
- A Austria
- P Portogallo
- FIN Finlandia
- S Svezia
- UK Regno Unito

- c) gli Stati membri possono prendere in considerazione l'opportunità di aggiungere sul bordo inferiore, in caratteri piccoli e nella o nelle lingue nazionali, la seguente dicitura: “Il presente documento dovrebbe essere conservato in un luogo sicuro al di fuori del veicolo”,
- d) il colore di fondo della carta è rosso (Pantone 194); in alternativa è possibile utilizzare un colore rosso sfumante verso il bianco,
- e) il simbolo di una ruota (cfr. proposta di impostazione grafica) deve essere impresso nell'angolo in basso a sinistra sul lato anteriore della carta.

Per tutti gli altri aspetti, si applicano le disposizioni del capitolo III.13.

## B. Informazioni personalizzate

Lo spazio destinato alle informazioni personalizzate deve riportare:

*Recto*

- a) il nome dell'autorità competente (cfr. anche lettera Aa);
- b) il nome dell'autorità che rilascia la carta di circolazione (facoltativo);
- c) il numero consecutivo non ambiguo del documento quale utilizzato nello Stato membro (cfr. anche lettera Aa);

d) i seguenti dati dal capitolo II.5; conformemente al capitolo II.7, possono essere aggiunti i singoli codici nazionali, preceduti dai codici comunitari armonizzati:

Codice	Riferimento
A	numero di immatricolazione (numero ufficiale di autorizzazione)
B	data della prima immatricolazione del veicolo

Verso

Il lato posteriore deve recare quantomeno i dati specificati al capitolo II.5; conformemente al capitolo II.7, possono essere aggiunti i singoli codici nazionali, preceduti dai codici comunitari armonizzati.

Nello specifico, i dati in questione sono:

Codice	Riferimento
--------	-------------

*Dati relativi al veicolo (tenuto conto delle note del capitolo II.5)*

D.1	marca
D.2	tipo (variante/versione, se del caso)
D.3	denominazione/i commerciale/i
E	numero di identificazione del veicolo
K	numero di omologazione (se disponibile):

Facoltativamente, sul retro della carta possono essere riportati i dati aggiuntivi di cui ai capitoli II.6 (con i codici armonizzati) e II.7.

#### C. Elementi fisici di sicurezza della carta intelligente

La sicurezza fisica dei documenti è minacciata da:

- produzione di documenti falsi: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale,
- contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso.

Il materiale utilizzato per la parte II della carta di circolazione deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche:

- microscrittura,
- guilloche\*,
- stampa a iride,
- incisione laser,
- inchiostro fluorescente a raggi UV,
- inchiostri variabili ottici — colorazione diversa a seconda dell'angolo di incidenza\*,
- inchiostri variabili ottici — colorazione diversa a seconda della temperatura\*,
- ologrammi\*,
- immagini variabili incise al laser,
- immagini ottico-variabili.

A loro discrezione gli Stati membri possono introdurre ulteriori elementi di sicurezza.

Di norma, le tecniche contrassegnate da un asterisco sono da preferire in quanto permettono agli agenti abilitati di verificare la validità del documento senza utilizzare alcun sistema particolare.

**front**



**Europäische Gemeinschaft  
Bundesrepublik Deutschland  
Fahrzeugbrief  
Zulassungsbescheinigung Teil II**

A 1234567890  
B 1234567890

Dieses Dokument ist außerhalb des Fahrzeuges sicher aufzubewahren.

1234567890123456789012345678901234567890  
12345678901234567890

*[number of the document] [name of the competent authority]*



**Europäische Gemeinschaft  
Bundesrepublik Deutschland  
Fahrzeugbrief  
Zulassungsbescheinigung Teil II**

A 1234567890 (amtliches Kennzeichen)  
B 1234567890 (Datum der Erstzulassung)

Dieses Dokument ist außerhalb des Fahrzeuges sicher aufzubewahren.

1234567890123456789012345678901234567890  
12345678901234567890

**back**

D.1 12345678901234567890  
D.2 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345  
D.3 1234567890123456789012345  
E 12345678901234567  
K 1234567890123456789012345



Marke D.1 12345678901234567890  
Typ, Variante, Version D.2 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345  
Handelsbezeichnung D.3 1234567890123456789012345  
Fahrzeug-Ident.-Nr. E 12345678901234567  
Typgenehmigungsnr. K 1234567890123456789012345



D.1 12345678901234567890  
D.2 12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345  
D.3 1234567890123456789012345  
E 12345678901234567  
K 1234567890123456789012345



Marke D.1 12345678901234567890  
Typ, Variante und Version D.2 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345  
Handelsbez. D.3 1234567890123456789012345  
Fz-Ident.-Nr. E 12345678901234567  
Typgen.-Nr. K 1234567890123456789012345





The number in the symbol corresponds to the part of the registration certificate.  
It can be omitted in Member States which have only Part I.



Back side of the chip, which has to be left free when using some printing techniques.

**Figura 2: esempi di possibili impostazioni grafiche dei dati obbligatori**  
(ulteriori dati facoltativi e aggiuntivi possono essere riportati sul retro della carta)

### III.2. Memorizzazione e protezione dei dati

I seguenti dati — se del caso, in combinazione con i codici singoli degli Stati membri di cui al capitolo II.7 e comunque preceduti dai codici comuni armonizzati — saranno o potranno essere registrati sul lato della carta che riporta le informazioni di cui al capitolo III.1:

#### A) I dati di cui ai capitoli II.4 e II.5

Tutti i dati di cui ai capitoli II.4 e II.5 devono essere obbligatoriamente memorizzati sulla carta.

#### B) Altri dati di cui al capitolo II.6

Inoltre, nella misura in cui ciò sia necessario, gli Stati membri possono a loro discrezione memorizzare ulteriori dati tra quelli indicati al capitolo II.6.

#### C) Altri dati di cui al capitolo II.7

Facoltativamente possono essere memorizzati sulla carta ulteriori dati di interesse generale relativi al veicolo.

I dati di cui alle lettere A e B vengono memorizzati in due file aventi struttura trasparente (cfr. ISO/IEC 7816-4). Gli Stati membri possono specificare le modalità di memorizzazione dei dati di cui alla lettera C conformemente ai loro requisiti.

I file in questione non devono presentare alcuna restrizione dell'accesso in lettura.

L'accesso in scrittura ai file in questione è riservato alle competenti autorità nazionali (e ai loro organismi autorizzati) negli Stati membri che rilasciano la carta intelligente.

L'accesso in scrittura è permesso solo dopo un'autenticazione asimmetrica con scambio di chiavi di sessione per proteggere la sessione tra la carta di circolazione e un modulo di sicurezza (ad esempio, una carta modulo di sicurezza) delle autorità nazionali competenti (o dei loro organismi autorizzati). Pertanto, prima del processo di autenticazione vengono scambiati certificati verificabili a partire dalla carta ("Card Verifiable certificates") conformi alla norma ISO/IEC 7816-8. Tali certificati contengono le corrispondenti chiavi pubbliche da estrarre e utilizzare nel seguente processo di autenticazione. I certificati sono firmati dalle autorità nazionali competenti e contengono un elemento di autorizzazione (autorizzazione dell'intestatario del certificato) conformemente alla norma ISO/IEC 7816-9, al fine di codificare nella carta un'autorizzazione specifica del ruolo. Questa autorizzazione è legata all'autorità nazionale competente (ad esempio, per aggiornare un campo dei dati).

Le corrispondenti chiavi pubbliche delle autorità nazionali competenti sono registrate sulla carta come certificato principale attendibile (chiave pubblica di root).

Le specifiche dei file e dei comandi necessari per il processo di autenticazione e di scrittura sono di pertinenza degli Stati membri. La certificazione di sicurezza deve avvenire sulla base dei criteri comuni di valutazione ("Common Criteria Evaluation") conformi a EAL4+. I potenziamenti sono i seguenti: 1) AVA\_MSU.3 Analisi e prova degli stati insicuri ("Analysis and testing for insecure states"); 2) AVA\_VLA.4 Resistenza elevata ("Highly resistant").

#### D. Dati di verifica per controllare l'autenticità dei dati di immatricolazione

L'autorità emittente calcola la sua firma elettronica sui dati completi di un file contenente i dati della lettera A o B e li memorizza in un file collegato. Le firme in questione consentono di verificare l'autenticità dei dati memorizzati. Sulle carte dovranno essere memorizzati i seguenti dati:

- la firma elettronica dei dati di immatricolazione relativi alla lettera A,
- la firma elettronica dei dati di immatricolazione relativi alla lettera B.

Per consentire la verifica delle firme elettroniche dovranno essere memorizzati sulla carta:

- i certificati dell'autorità emittente che calcolano le firme relative ai dati delle lettere A e B.

Le firme elettroniche e i certificati devono poter essere letti senza restrizioni. L'accesso in scrittura alle firme elettroniche e ai certificati è limitato alle autorità nazionali competenti.

### III.3. Interfaccia

Per l'interfaccia dovrebbero essere usati contatti esterni. Facoltativamente è ammessa la combinazione di contatti esterni con un transponder.

### III.4. Capacità di memorizzazione della carta

La carta deve disporre di una capacità sufficiente per la memorizzazione dei dati di cui al capitolo III.2.

III.5. *Norme*

La carta intelligente e i lettori utilizzati devono essere conformi alle seguenti norme:

- ISO 7810: Norme per le carte di identificazione (tessere in plastica) Caratteristiche fisiche
- ISO 7816-1 e -2: Caratteristiche fisiche delle carte intelligenti dimensioni e posizione dei contatti
- ISO 7816-3: Caratteristiche elettriche dei contatti, protocolli di trasmissione
- ISO 7816-4: Contenuti della comunicazione, struttura dei dati della carta intelligente, architettura di sicurezza, meccanismi di accesso
- ISO 7816-5: Struttura degli identificativi di applicazione, selezione e esecuzione degli identificativi di esecuzione, procedura Di registrazione per gli identificativi di esecuzione (sistema di numerazione)
- ISO 7816-6: Elementi di dati per lo scambio intrasettoriale
- ISO 7816-8: Carte a circuito/i integrato/i con contatti — Comandi intersettoriali di sicurezza
- ISO 7816-9: Carte a circuito/i integrato/i con contatti — Comandi intersettoriali potenziati.

III.6. *Caratteristiche tecniche e protocolli di trasmissione*

Il formato deve essere ID-1 (dimensioni normali, cfr. ISO/IEC 7810).

La carta deve supportare il protocollo di trasmissione  $T = 1$  in conformità della norma ISO/IEC 7816-3. In aggiunta a questo possono essere supportati altri protocolli, ad esempio  $T = 0$ , USB o protocolli senza contatti. Per la trasmissione di bit si applica la "convenzione diretta" (cfr. ISO/IEC 7816-3).

A. *Tensione di alimentazione, Tensione di programmazione*

La carta deve funzionare a  $V_{cc} = 3V (+/- 0.3V)$  o a  $V_{cc} = 5V (+/- 0.5V)$ . La carta non deve necessitare una tensione di programmazione con connettore C6.

B. *Risposta al reset*

Il byte dimensione del campo informazioni della carta è presentato all'ATR (risposta al segnale di reset) in carattere TA3. Questo valore deve essere almeno pari a "80h" (=128 byte).

C. *Selezione del parametro di protocollo*

Il supporto della selezione del parametro di protocollo (PPS) conformemente alla norma ISO/IEC 7816-3 è obbligatorio. È utilizzato per selezionare  $T=1$ , se anche  $T=0$  è presente sulla carta, e per negoziare i parametri  $F_i/D_i$  al fine di ottenere maggiore capacità di trasmissione.

D. *Protocollo di trasmissione  $T = 1$* 

Il supporto della concatenazione (chaining) è obbligatorio.

Sono consentite le seguenti semplificazioni:

- Byte NAD: non utilizzato (NAD deve essere messo a "00"),
- ABORT del blocco-S: non utilizzato,
- errore VPP del blocco-S: non utilizzato.

Il lettore IFD deve indicare le dimensioni del campo di informazioni riservato alla periferica (IFSD) immediatamente dopo ATR, ovvero IFD trasmette la richiesta dimensioni del campo di informazioni (IFS) del blocco-S dopo ATR e la carta rimanda indietro la IFS del blocco-S. Il valore raccomandato per IFSD è di 254 byte.

III.7. *Oscillazioni di temperatura*

La carta di circolazione in formato di carta intelligente deve funzionare adeguatamente in tutte le condizioni climatiche di solito prevalenti sul territorio comunitario e comunque all'interno dei limiti di oscillazione di temperatura specificati dalla norma ISO 7810. Le carte devono poter operare correttamente con un'umidità compresa tra 10 e 90 %.

III.8. *Durata della carta*

Se utilizzata in conformità delle specifiche ambientali ed elettroniche, la carta deve funzionare adeguatamente per un periodo di 10 anni. E il materiale della carta deve essere scelto in modo da garantirne il funzionamento per il periodo previsto.

III.9. *Caratteristiche elettriche*

Durante il funzionamento, le carte devono essere conformi alle disposizioni della direttiva 95/54/CE, relativa alla compatibilità elettromagnetica, e devono essere protette contro le scariche elettrostatiche.

III.10. *Struttura del file*

La tabella 1 elenca i file elementari (EF) obbligatori dell'applicazione DF (cfr. norma ISO/IEC 7816-4) DF.Registration. Tutti i file in questione hanno una struttura trasparente. Le condizioni di accesso sono descritte al capitolo III.2 Le dimensioni dei file sono specificate dagli Stati membri in funzione delle loro esigenze.

Tabella 4

Nome del file	Identificativo del file	Descrizione
EF.Registration_A	"D001"	Dati di immatricolazione di cui ai capitoli II.4 e II.5
EF.Signature_A	"E001"	Firma elettronica relativa a tutti i dati contenuti nel file EF.Registration_A
EF.C.IA_A.DS	"C001"	Certificato X.509v3 dell'autorità emittente che calcola le firme per EF.Signature_A
EF.Registration_B	"D011"	Dati di immatricolazione di cui al capitolo II.6
EF.Signature_B	"E011"	Firma elettronica relativa a tutti i dati contenuti nel file EF.Registration_B
EF.C.IA_B.DS	"C011"	Certificato X.509v3 dell'autorità emittente che calcola le firme per EF.Signature_B

III.11. *Struttura dei dati*

I certificati memorizzati sono in formato X.509v3 conformemente alla norma ISO/IEC 9594-8.

Le firme elettroniche sono memorizzate in modo trasparente.

I dati di immatricolazione sono registrati come oggetti di dati BER-TLV (cfr. norma ISO/IEC 7816-4) nei corrispondenti file elementari. I campi di valore sono codificati in caratteri ASCII, definiti dalla norma ISO/IEC 8824-1, i valori "C0"-"FF" sono definiti dalle norme ISO/IEC 8859-1 (caratteri latini 1), ISO/IEC 8859-7 (caratteri greci) o ISO/IEC 8859-5 (caratteri cirillici). Il formato dei dati è YYYYMMDD.

La tabella 2 elenca le etichette (Tag) che identificano gli oggetti di dati corrispondenti ai dati di immatricolazione di cui ai capitoli II.4 e II.5, oltre a dati ulteriori di cui al capitolo III.1. Salvo indicazioni diverse, gli oggetti di dati di cui alla tabella 2 sono obbligatori. Gli oggetti di dati facoltativi possono essere omissi. La colonna delle etichette (tags) indica il livello di "annidamento" (nesting).

Tabella 5

Etichetta			Descrizione
"78"			Autorità di assegnazione delle etichette compatibili (Compatible Tag Allocation Authority); contiene l'oggetto "4F" (cfr. ISO/IEC 7816-4 e ISO/IEC 7816-6)
	"4F"		Identificativo dell'applicazione (cfr. ISO/IEC 7816-4)
"73"			Modello intrasettoriale (cfr. ISO/IEC 7816-4 e ISO/IEC 7816-6), corrispondente ai dati obbligatori della carta di circolazione parte 2; contiene i seguenti dati
	"80"		Versione della definizione dell'etichetta

Etichetta			Descrizione
"9F33"			Nome dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione (parte 2)
"9F34"			Altra denominazione (ad esempio quella precedente nazionale) del documento equivalente (facoltativo)
"9F35"			Nome dell'autorità competente
"9F36"			Nome dell'autorità che rilascia la carta di circolazione (facoltativo)
"9F37"			Caratteri utilizzati: "00": ISO/IEC 8859-1 (caratteri latini 1) "01": ISO/IEC 8859-5 (caratteri cirillici) "02": ISO/IEC 8859-7 (caratteri greci)
"9F38"			Numero consecutivo non ambiguo della carta quale utilizzato nello Stato membro
"81"			Numero di immatricolazione
"82"			Data della prima immatricolazione
"A3"			Veicolo; contiene gli oggetti "87", "88" e "89"
	"87"		Marca del veicolo
	"88"		Tipo di veicolo
	"89"		Denominazione commerciale del veicolo
"8A"			Numero di identificazione del veicolo
"8F"			Numero di omologazione

La tabella 6 elenca le etichette che identificano gli oggetti di dati corrispondenti ai dati di immatricolazione di cui al capitolo II.6. Gli oggetti di dati di cui alla tabella 6 sono facoltativi.

**Tabella 6**

Etichetta			Descrizione
"78"			Autorità di assegnazione delle etichette compatibili (Compatible Tag Allocation Authority); contiene l'oggetto "4F" (cfr. ISO/IEC 7816-4 e ISO/IEC 7816-6)
	"4F"		Identificativo dell'applicazione (cfr. ISO/IEC 7816-4)
"74"			Modello intrasettoriale (cfr. ISO/IEC 7816-4 e ISO/IEC 7816-6), corrispondente ai dati facoltativi della carta di circolazione parte 1, capitolo II.6, che contiene i seguenti dati
	"80"		Versione della definizione dell'etichetta
	"A1"		Dati personali; contiene gli oggetti "A", "A8" e "A9"
		"A7"	Proprietario del veicolo; contiene gli oggetti "83", "84" e "85"
		"83"	Nome o ragione sociale
		"84"	Altri nomi o iniziali (facoltativo)
		"85"	Indirizzo nello Stato membro
		"A8"	Secondo proprietario del veicolo; contiene gli oggetti "83", "84" e "85"
		...	

Etichetta				Descrizione
		"A9"		Persona che può disporre del veicolo a un titolo legale diverso da quello di proprietario; contiene gli oggetti "83", "84", e "85"
			...	
	"98"			Categoria del veicolo

La struttura e il formato dei dati di cui al capitolo II.7 sono specificati dagli Stati membri.

### III.12. Lettura dei dati di immatricolazione

#### A. Selezione dell'applicazione

L'applicazione "Documenti di immatricolazione del veicolo" deve essere selezionata mediante un comando SELECT DF (per nome, cfr. ISO/IEC 7816-4) con il suo identificativo di applicazione (AID). Il valore AID viene richiesto a un laboratorio selezionato dalla Commissione europea.

#### B. Lettura dei dati dai file

I file corrispondenti ai capitoli II, lettere A, B e D, devono essere selezionabili da SELECT (cfr. ISO/IEC 7816-4) con i parametri di comando P1 posto su "02", P2 posto su "04" e con il campo dati del comando contenente l'identificativo del file (cfr. capitolo X, tabella 1). Il modello (template) FCP rinviato contiene le dimensioni del file, cosa che può essere utile per la lettura dei file in questione.

Tali file devono essere leggibili con READ BINARY (cfr. ISO/IEC 7816-4) con un campo di dati di comando assente e un campo L<sub>c</sub> regolato sulla lunghezza dei dati attesi, utilizzando un valore corto di L<sub>c</sub>.

#### C. Verifica dell'autenticità dei dati

Per verificare l'autenticità dei dati di immatricolazione memorizzati, possono essere controllate le corrispondenti firme elettroniche. Ciò significa che dalla carta di circolazione, oltre ai dati di immatricolazione, si possono leggere anche le corrispondenti firme elettroniche.

La chiave pubblica per la verifica delle firme può essere ottenuta leggendo dalla carta di circolazione il corrispondente certificato dell'autorità emittente. I certificati contengono la chiave pubblica e l'identità della corrispondente autorità. La verifica della firma può essere effettuata con un sistema diverso dalla carta di circolazione.

Gli Stati membri sono liberi di estrarre le chiavi pubbliche e i certificati al fine di verificare il certificato dell'autorità emittente.

### III.13. Disposizioni speciali

Indipendentemente dalle disposizioni di cui sopra, gli Stati membri, dopo aver informato la Commissione, sono liberi di aggiungere colori, marchi o simboli. Inoltre, per taluni dati di cui al capitolo III.2, lettera C, gli Stati membri possono ammettere il formato XML e consentire l'accesso via TCP/IP. Con il consenso della Commissione europea, gli Stati membri possono aggiungere sulla carta di circolazione altre applicazioni per cui non esistano ancora a livello europeo norme o documenti armonizzati (ad esempio, certificato di revisione), al fine di garantire servizi aggiuntivi legati al veicolo.»

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2003

relativa all'esenzione dall'imposta sul mutamento climatico cui il Regno Unito intende dare esecuzione per il metano delle miniere di carbone

[notificata con il numero C(2003) 3242]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/50/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli <sup>(2)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

## I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 5 dicembre 2002, il Regno Unito ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un'esenzione dall'imposta sul mutamento climatico (Climate Change Levy — CCL) a carico dei fornitori con riguardo all'energia elettrica prodotta dal metano delle miniere di carbone abbandonate (Coal Mine Methane — CMM).
- (2) Con lettera del 7 febbraio 2003 la Commissione ha informato il Regno Unito della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'esenzione proposta.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(3)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni.

- (4) La Commissione ha ricevuto osservazioni dagli interessati che ha trasmesso al Regno Unito cui ha peraltro fornito l'opportunità di replicare. Alla luce delle osservazioni formulate dagli interessati, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni con lettera del 26 maggio 2003. L'11 giugno 2003 si è svolta una riunione con le autorità britanniche. I commenti del Regno Unito sulle osservazioni formulate dai terzi interessati e le informazioni richieste dalla Commissione sono pervenute con lettera del 10 luglio 2003.

## II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

- (5) Il regime in questione prevede l'esenzione dall'imposta sul mutamento climatico (CCL) per la fornitura di energia elettrica prodotta dal metano delle miniere di carbone (CMM) abbandonate.
- (6) La base giuridica della CCL è la Schedule 6 del Finance Act 2000. La Section 126 del Finance Act 2002 modifica la Schedule 6 del Finance Act 2000 inserendovi un nuovo comma (4A) dopo il comma (4) del paragrafo 19. Il regime produrrà effetti a partire da un determinato giorno che sarà stabilito mediante Treasury Order. La normativa di attuazione [Regulations 46 to 51 of the CCL (General) Regulations 2001 — SI 2001/838] includerà il CMM nel campo di applicazione.
- (7) Questo metano è un potente gas a effetto serra che si disperde altrimenti in atmosfera. Attualmente viene estratto in quattro siti per la generazione di energia elettrica, per una capacità complessiva di 35 MW.

<sup>(1)</sup> GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 69 del 22.3.2003, pag. 9.

<sup>(3)</sup> Cfr. la nota 2.

- (8) L'obiettivo del provvedimento è incentivare il settore affinché si sviluppino nuovi impianti estrattivi sui siti di circa 40 miniere abbandonate, aumentando la capacità complessiva di circa 175 MW. Poiché non è certo il beneficio esatto che ne conseguirebbe in termini ambientali, il governo britannico intende procedere a un riesame dell'esenzione nel 2004/2005. Comunque, il regime è stato inizialmente notificato per una durata di dieci anni.
- (9) Il valore minimo dell'esenzione nel primo anno di applicazione sarà di circa 1 milione di GBP. Se la ripresa degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati con CMM si verificherà come previsto, il mancato gettito fiscale sarà di 6,3 milioni di GBP all'anno.
- (10) L'aiuto consiste nell'applicare un'esenzione di imposta pari a un importo forfettario di 4,30 GBP per MWh di generazione elettrica a partire dal CMM. Poiché i 40 impianti che dovrebbero beneficiare della deroga non saranno tutti antieconomici al punto da meritare un sostegno integrale, il provvedimento comporterà qualche perdita di efficienza.
- (11) Il provvedimento avvantaggerà direttamente i generatori/fornitori di energia elettrica prodotta dal CMM ma l'esenzione andrà plausibilmente condivisa con la società estrattiva. Sono attualmente tre le società nel Regno Unito che estraggono CMM per venderlo a centrali elettriche: Alkane Energy, StrataGas e Octagon Energy. Queste società, a loro volta, cedono l'energia prodotta a Clarke Energy, Scottish and Southern Energy e a Warwick Energy.

### Motivi per avviare il procedimento

- (12) Contrariamente al Regno Unito, la Commissione non ha ritenuto che il vantaggio selettivo derivante dal provvedimento fosse giustificato dalla logica e dalla natura del sistema fiscale. La Commissione ha ritenuto che l'imposta è dovuta a causa dell'effetto dannoso del consumo di energia sul mutamento climatico. Rientra quindi nella natura dell'imposta esentare il consumo di energia la cui produzione sia priva di effetti nocivi. È il caso ad esempio dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, poiché tali fonti non contribuiscono al ciclo del CO<sub>2</sub> (<sup>4</sup>). Come per l'energia elettrica prodotta da altre fonti fossili, la produzione di energia elettrica dal CMM è nociva e quindi di natura diversa dalla produzione di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili. L'elettricità a base di CMM, infatti, non è diversa in termini di emissioni di CO<sub>2</sub> dall'elettricità prodotta con gas naturale. Pertanto rientra nella logica e nella natura del sistema fiscale tassare l'energia elettrica prodotta dal CMM. È tuttavia innegabile che il recupero del CMM per

la generazione di elettricità evita le dispersioni di CMM in atmosfera dovute alle perdite delle miniere di carbone. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'effetto globale sulle emissioni di gas a effetto serra non alterasse la natura del sostegno in termini di aiuto di Stato, ma dovesse essere preso in considerazione ai fini della valutazione della compatibilità del provvedimento con le regole in materia di aiuti di Stato.

- (13) La Commissione aveva espresso dubbi circa la compatibilità dell'aiuto, che costituiva un aiuto al funzionamento, con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (in appresso «la disciplina») (<sup>5</sup>).

- a) La misura non è conforme al punto 51.2 della disciplina in quanto si tratta di una nuova esenzione da un'imposta esistente e le autorità del Regno Unito non hanno addotto alcun mutamento significativo delle condizioni economiche che possa giustificare siffatta esenzione. Pertanto i punti 51.1, lettere a) o b), della disciplina che autorizzano un'esenzione fiscale della durata di dieci anni non sono applicabili.
- b) Il CMM e la generazione di energia elettrica a base di CMM non sono fonti di energia rinnovabili ai sensi della disciplina per la tutela dell'ambiente né della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (<sup>6</sup>). In ogni caso, il Regno Unito non ha invocato la compatibilità con le disposizioni di cui alla parte E.3.3 della disciplina inerenti alle fonti di energia rinnovabili.

- c) In base al punto 51.3 della disciplina gli Stati membri possono inoltre promuovere lo sviluppo di procedimenti destinati alla produzione dell'elettricità con fonti di energia tradizionali, come ad esempio il gas, che permettano di ottenere un'efficienza energetica sensibilmente superiore a quella raggiunta con i procedimenti produttivi classici. In tal caso la Commissione ritiene che, alla luce dell'importanza che tali tecniche assumono per la tutela dell'ambiente (e purché l'energia primaria utilizzata minimizzi notevolmente gli effetti negativi sull'ambiente), possa giustificarsi un'esenzione totale dalle imposte per un periodo di cinque anni in forma non decrescente. La Commissione dubitava che tale disposizione fosse applicabile in questo e in altri casi, poiché la durata notificata di dieci anni eccede la durata di cinque anni autorizzata ai sensi del punto 51.3 della disciplina. Non risultava che fossero soddisfatte le condizioni di cui al punto 51.1, che potevano autorizzare una deroga di dieci anni in virtù del punto 51.3.

(<sup>4</sup>) Cfr. la decisione della Commissione, del 28 marzo 2001, relativa all'aiuto di Stato C-18/2001 — Regno Unito, Imposta sul mutamento climatico, (GU C 185 del 30.6.2001, pag. 22) in particolare le pagg. 35 e 36 sull'esenzione per l'elettricità prodotta da talune fonti energetiche.

(<sup>5</sup>) GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.

(<sup>6</sup>) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33.

- d) Le disposizioni relative alla gestione dei rifiuti e al risparmio energetico (punti da 42 a 46 della disciplina) non sembrano neanche rispettate. L'aiuto non è decrescente e non si limita rigorosamente alla compensazione dei sovraccosti di produzione rispetto ai prezzi di mercato dei prodotti o servizi rilevanti né a un periodo di cinque anni. Inoltre, non è chiaro se la misura possa essere considerata come volta alla gestione dei rifiuti o al risparmio energetico.
- e) Il Regno Unito ha dichiarato che dovesse applicarsi la parte F della disciplina «Politiche, misure e strumenti per la riduzione dei gas a effetto serra». Questa parte della disciplina è applicabile agli aiuti di Stato che potrebbero essere contenuti in politiche e misure comuni e coordinate a livello comunitario, inclusi gli strumenti economici nonché nell'uso degli strumenti istituiti dallo stesso protocollo Kyoto, in particolare le autorizzazioni negoziabili, l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo ecologico. La Commissione dubitava che nella fattispecie si potesse applicare tale parte.
- f) Non sembrava applicabile il regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera <sup>(7)</sup>.
- g) Infine, nessun altro testo giuridico basato sull'articolo 87, paragrafi 2 o 3, è sembrato pertinente.
- (14) Tuttavia, la protezione del clima è un obiettivo comunitario. La Commissione ha riconosciuto il beneficio ecologico, in termini di protezione climatica, che potrebbe discendere dal provvedimento, benché nella disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente non avesse previsto questo genere di aiuti. La Commissione temeva comunque che il provvedimento, nel modo in cui era stato concepito, potesse determinare una sovracompenrazione.
- (15) La quantità di elettricità ricavabile dal metano delle miniere di carbone, o CMM, nel Regno Unito non è irrilevante. La Commissione ha preso in considerazione il potenziale di generazione di elettricità a partire dal CMM non solo nel Regno Unito, ma anche in altri Stati membri. La Commissione era inoltre consapevole del fatto che in quella fase gli Stati membri stavano esaminando, nell'ambito della proposta di direttiva per l'imposizione di prodotti energetici <sup>(8)</sup>, la possibilità di concedere un'esenzione facoltativa dall'ecotassa per l'elettricità prodotta dal CMM. Per tali motivi, la Commissione ha voluto dare ai terzi la possibilità di formulare osservazioni sul provvedimento in questione.

### III. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

- (16) Il 23 aprile 2003 la Commissione ha ricevuto una lettera datata 16 aprile 2003 contenente osservazioni della «Association of Coal Mine Methane Operators» (ACMMO), che possono riassumersi come segue:
- a) ACMMO compara la situazione dei nuovi investimenti per la captazione del gas a effetto serra nel Regno Unito con il mercato tedesco dove il CMM è legalmente una fonte «rinnovabile» di energia elettrica e fruisce di prezzi feed-in garantiti in base alla «Erneuerbare-Energien-Gesetz» (legge per la promozione dell'energia rinnovabile). Mentre in Germania i generatori ottengono 46 GBP per MWh, nel Regno Unito il prezzo è di GBP 17 per MWh. L'esenzione britannica dalla CCL contribuirebbe a migliorare l'economia del settore e a proteggere le centrali esistenti. Considerata la situazione economica del Regno Unito, è improbabile che si verifichino perdite. Visto il crollo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica da 25 GBP per MWh nel 1998 alle attuali 17 GBP per MWh, ACMMO dubita perfino che il regime a titolo di provvedimento isolato sia sufficiente per tutta la capacità addizionale in costruzione, come indicato dalle autorità britanniche.
- b) ACMMO sottolinea l'importanza del regime per l'ambiente. In termini di riduzione di gas a effetto serra, si afferma che l'elettricità prodotta dal CMM è migliore di tutte le tecnologie rinnovabili in quanto capta e utilizza metano che attualmente si disperde nell'atmosfera nelle miniere di carbone abbandonate. Rispetto al vento, ad esempio, riduce le emissioni equivalenti di biossido di carbonio 9 volte più efficacemente per kWh generato. La produzione di energia elettrica dal CMM captato contribuisce inoltre a ridurre le emissioni di biossido di carbonio sostituendosi al gas naturale. Il provvedimento mira a captare e utilizzare un gas da rifiuti nocivi che si disperde nell'atmosfera e causa notevoli danni ambientali.
- c) ACMMO prevede che l'eventuale vantaggio ottenuto dall'esenzione dal CCL sia ripartito in proporzioni approssimativamente identiche tra i fornitori di gas CMM e i generatori che utilizzano questa fonte di energia. L'effetto più importante della misura non consiste tuttavia nel sovvenzionare i generatori di elettricità, ma nel riconoscere ai fornitori di gas un vantaggio economico atto a migliorare il tasso di rendimento di progetti marginali.

### IV. OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

- (17) Con lettera del 10 luglio 2003 le autorità britanniche hanno chiesto alla Commissione di prendere in considerazione l'approvazione della notifica ai sensi della parte E.3.1, punti da 42 a 46 della disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (norme sugli aiuti al funzionamento concessi per la gestione dei rifiuti e per il risparmio energetico).

<sup>(7)</sup> GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1.

<sup>(8)</sup> Doc. Fisc 311 Rev. 1 ADD del 9.12.2002.

- (18) Le autorità britanniche ritengono che l'estrazione del gas CMM da miniere di carbone abbandonate e il suo impiego come combustibile per la produzione di energia elettrica sarebbero conformi alle norme succitate. L'utilizzazione del CMM ai fini della generazione di energia elettrica rappresenterebbe un'utilizzazione più efficace e più responsabile sotto il profilo ecologico in quanto il metano disperso nell'atmosfera verrebbe invece destinato a un'utilizzazione con prodotti finali notevolmente meno inquinanti e consentirebbe di ridurre l'impiego di combustibili fossili ottenuti da riserve naturali. L'estrazione del gas CMM presenta vantaggi ambientali in termini sia di emissioni evitate che di gestione di rifiuti come suggerito al punto 42, lettera a) giacché riduce la dispersione di metano nell'atmosfera. Altrettanto dicasi dell'utilizzazione del CMM come combustibile per la produzione di energia elettrica, utilizzazione che presenta vantaggi ambientali in termini di risparmio energetico giacché evita l'estrazione di gas da fonti di gas naturale, come indicato al punto 42, lettera b), della disciplina.
- (19) L'utilizzazione del CMM per la produzione di energia elettrica è l'unica pratica. Vi è soltanto un'altra utilizzazione valida per il CMM. Due fabbriche lo utilizzano come combustibile per determinati processi di fabbricazione, tra cui la ceramica e la lavorazione del vetro. Tuttavia tale utilizzo dipende da un'adeguata domanda locale di gas e non si adatta alla maggior parte dei siti. Misure alternative di riduzione/utilizzazione del CMM, ad esempio il dar fuoco al gas emesso, sarebbero del tutto ineconomiche e poco pratiche e quindi non rappresentano un'opzione valida — il variare del flusso del gas, causato dalla pressione atmosferica, può causare l'estinzione delle fiamme. Il gas non ha un valore calorico sufficientemente elevato perché possa essere incanalato nella rete del gas del Regno Unito per essere mescolato con il gas naturale.
- (20) Il punto 46 della parte E.3.1 della disciplina stabilisce che l'aiuto non decrescente è di durata limitata a cinque anni e che la sua intensità è limitata al 50 % dei sovraccosti.
- (21) L'aiuto non eccederebbe il 50 % dei sovraccosti. L'aiuto concesso sotto forma di esenzione dalla CCL è pari a 0,43 p/kWh. Le autorità britanniche sono state informate da ACMMO che i costi totali di produzione dell'energia elettrica rispetto ai costi del gas CMM e ai costi di produzione della energia elettrica si suddividono equamente al 50 % per una centrale tipica attuale quando le due operazioni sono svolte da entità commerciali separate. Pertanto l'aiuto ammonterebbe a 0,215 p/kWh per l'estrazione del gas e a 0,215 p/kWh per la produzione di energia elettrica.
- (22) Le autorità britanniche hanno trasmesso alla Commissione cifre dettagliate relative ai costi. Tali cifre sono diverse rispetto a quelle precedentemente utilizzate dal Regno Unito e rispecchiano l'attuale scenario economico. Rispetto alla loro situazione all'epoca della notifica, i potenziali beneficiari incontrano ora costi finanziari più elevati e la quantità di gas nei potenziali siti è inferiore a quella prevista (il che aumenta i costi unitari).
- (23) Quanto al gas CMM, dalle ultime informazioni risulta che i costi di produzione sono 0,89 (stabilimento esistente) o 1,07 (nuovi stabilimenti) p/kWh (in termini di energia chimica), pari a 26 o 31 p/therm. Ciò va raffrontato al prezzo per il gas alternativo per tale utilizzo che sarebbe il gas naturale al prezzo di circa 20 p/therm. Dato che lo sgravio fiscale si basa sull'elettricità prodotta dal gas, ossia metà di 0,43 p/kWh = 0,215, occorre effettuare un aggiustamento per permettere il raffronto con il prezzo del gas naturale. I generatori di CMM operano con un grado di efficienza pari al 36 % (40 % previsto per le nuove centrali) per cui soltanto il 36 % dello sgravio (0,08 p/kWh di energia chimica) può essere assegnato a ciascuna unità di energia chimica. In termini di energia chimica il prezzo di mercato attuale del gas naturale è 0,68 p/kWh. Lo sgravio rappresenta pertanto da uno a due quinti della differenza tra il prezzo di mercato del gas naturale (0,68 p/kWh) e il costo del gas CMM (da 0,89 a 1,07 p/kWh). L'aiuto concesso è quindi inferiore al 50 % dei sovraccosti.
- (24) Quanto alla produzione di energia elettrica dal CMM, secondo le ultime informazioni i costi di produzione sono 2,13 (attuali) o 2,37 (nuovi) p/kWh esclusi i costi del gas CMM oppure 4,61 o 5,04 p/kWh inclusi i costi del gas CMM. Tali cifre vanno raffrontate ai costi tipici di generazione (cifre indicative) dell'elettricità a partire da gas naturale nuovo di 0,87 p/kWh esclusi i costi del gas oppure di 2,11 p/kWh inclusi i costi del gas. L'aiuto concesso è quindi inferiore al 50 % dei sovraccosti.
- (25) Quanto alla durata, il governo britannico accetterebbe una revisione della durata proposta da 10 a 5 anni, riservandosi il diritto di richiedere l'esenzione alla fine di tale periodo.
- (26) Attualmente, non vi sono società CMM che siano affiliate di società carbonifere e il governo britannico non è al corrente di società carbonifere che abbiano piani di sviluppo di impianti CMM. Le stesse miniere dismesse sono di proprietà pubblica.

## V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

## Esistenza di aiuto di Stato

- (27) L'imposta sul mutamento climatico applicata all'elettricità grava sui fornitori di energia elettrica. La misura esenta dall'imposta l'elettricità prodotta dal CMM. Si presume che l'esenzione fiscale nella sua totalità sia trasmessa ai generatori di energia elettrica che utilizzano il CMM come input e ai fornitori del gas CMM in proporzioni all'incirca identiche dai fornitori sotto forma di prezzi di acquisto più elevati<sup>(9)</sup>. I generatori e i fornitori del gas CMM, che rappresentano una categoria specifica d'impresе, beneficiano quindi di un vantaggio. Questo vantaggio è finanziato con risorse statali visto che lo Stato subisce una perdita di gettito fiscale. I beneficiari esercitano un'attività economica su mercati (elettricità e gas naturale) che sono teatro di scambi fra gli Stati membri. Il provvedimento provoca pertanto, o minaccia di provocare, distorsioni della concorrenza e potrebbe alterare le condizioni degli scambi fra Stati membri.
- (28) Il vantaggio selettivo che la misura conferisce non è giustificato dalla logica né dalla natura del sistema fiscale. In proposito, la Commissione mantiene tale logica decidendo di avviare il procedimento come riasunto al considerando 12 della presente decisione. La Commissione rileva che con lettera del 10 luglio 2003 il Regno Unito ha notificato il regime come aiuto di Stato in base alla disciplina per gli aiuti all'ambiente.
- (29) Concludendo, la Commissione ritiene che l'esenzione fiscale configuri aiuto di Stato a favore dei generatori di energia elettrica che utilizzano il CMM e dei fornitori del gas CMM. Tale aiuto, che non è connesso agli investimenti, costituisce un aiuto al funzionamento.
- (30) Con riguardo alla dichiarazione di ACMMO secondo la quale l'elettricità prodotta da CMM fruisce di un trattamento di favore in base alla «Erneuerbare-Energien-Gesetz» tedesca minacciando con ciò la concorrenza, la Commissione osserva che secondo la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C-379/98 *PreussenElektra AG contro Schleswag AG*<sup>(10)</sup>, la Commissione ha deciso che la EEG non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE<sup>(11)</sup>.
- (32) Il metano ottenuto dalle miniere di carbone dismesse è un gas di rifiuti e quando è disperso nell'atmosfera costituisce un potente gas a effetto serra. Il metano delle miniere di carbone abbandonate non può essere evitato né (salvo rare eccezioni) può essere più validamente utilizzato, eccetto per la produzione di energia elettrica. Se inutilizzato, il gas esalerà nell'atmosfera. La Commissione ritiene pertanto che l'estrazione di metano dalle miniere di carbone abbandonate a fini di produzione di energia elettrica costituisca un modo di gestire i rifiuti in maniera responsabile e pertanto sia conforme con il punto 42, lettera a), della citata disciplina.
- (33) L'utilizzazione del CMM per la produzione di energia elettrica offre un risparmio energetico. Contribuirà a risparmiare altre fonti di combustibile fossile che altrimenti sarebbero utilizzate per la stessa finalità. Se inutilizzati, il metano e il CO<sub>2</sub> derivanti da altre produzioni di energia elettrica verrebbero dispersi nell'atmosfera. Sostituendo altre fonti energetiche, il CMM contribuisce a ridurre l'ammontare totale di gas a effetto serra dannoso per l'atmosfera. Giacché l'obiettivo perseguito con le misure di risparmio energetico è l'utilizzo durevole delle fonti di energia e la riduzione dei gas a effetto serra, si può ritenere che la misura in questione contribuisca al risparmio energetico ai sensi del punto 42, lettera b), della citata disciplina<sup>(12)</sup>.
- (34) L'aiuto al funzionamento per la gestione dei rifiuti e il risparmio energetico può essere considerato compatibile con il punto 46 della disciplina qualora l'aiuto sia limitato a cinque anni e non ecceda il 50 % dei sovraccosti. Con lettera del 10 luglio 2003 le autorità britanniche hanno limitato la durata del regime a cinque anni e hanno dimostrato che l'aiuto non eccederà il 50 % dei sovraccosti né a livello dei fornitori del gas CMM, né a livello dei generatori di energia elettrica.
- (35) Inoltre la Commissione rileva che, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della posizione comune del Consiglio sulla proposta per una direttiva del Consiglio che ristrutturi la disciplina comunitaria per la tassazione di prodotti energetici e l'elettricità<sup>(13)</sup> è prevista un'esenzione facoltativa dall'imposta sull'energia elettrica per l'elettricità prodotta dal metano emesso da miniere di carbone abbandonate.

## Compatibilità dell'aiuto

- (31) La Commissione ha valutato la conformità dell'aiuto di Stato con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla disciplina degli aiuti di Stato alla tutela dell'ambiente, in particolare la parte E.3.1.

## VI. Conclusioni

- (9) Non si può escludere che i fornitori non trasmettano interamente il beneficio dell'esenzione e che ne trattengano una piccola parte quando negoziano il prezzo con i generatori di elettricità che utilizzano CMM. Si ritiene tuttavia che si tratti di una minima parte. In tutti i precedenti casi di esenzione o riduzione d'ecotasse sull'elettricità a carico dei fornitori, la Commissione ha ritenuto che gli effettivi beneficiari dell'aiuto fossero i produttori di elettricità.
- (10) Racc. 2001, pag. I-02099.
- (11) NN 27/2000 — Germania, Legge che riconosce la priorità delle fonti di energia rinnovabili (legge sulle energie rinnovabili) (GU C 164 del 10.7.2002, pag. 5).
- (12) Per lo stesso ragionamento consultare la decisione della Commissione sull'aiuto di Stato N 74/B/02 — Finlandia, (GU C 59 del 14.3.2003, pag. 23), in particolare il punto 3.2.2.
- (13) Cfr. la nota 8.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'esenzione dall'imposta sul mutamento climatico istituita dalla Section 126 del Finance Act 2000, che il Regno Unito intende attuare con riguardo all'energia elettrica prodotta dal metano delle miniere di carbone abbandonate è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

È quindi autorizzata l'attuazione dell'aiuto per un periodo di cinque anni.

*Articolo 2*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2003.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 2003

## su un primo contributo finanziario della Comunità per coprire i costi ammissibili relativi all'eradicazione dell'influenza aviaria in Germania nel 2003

[notificata con il numero C(2003) 5009]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/51/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Non appena la presenza dell'influenza aviaria è stata ufficialmente confermata nel 2003, la Germania ha riferito di aver immediatamente attuato le misure di controllo previste in caso di focolai della malattia, ai sensi della direttiva 92/40/CEE, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria <sup>(3)</sup> modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003, conformemente a quanto stabilito per ottenere un contributo finanziario dalla Comunità per l'eradicazione della malattia conformemente a quanto disposto nella decisione 90/424/CEE.
- (2) L'influenza aviaria rappresenta un grave pericolo per gli stock comunitari. Di conseguenza, per eradicare la malattia e impedirne la diffusione, la Comunità dovrebbe contribuire alle spese ammissibili sostenute dalla Germania. È dunque opportuno concedere un contributo finanziario comunitario alla Germania ai sensi di quanto disposto nella decisione 90/424/CEE per coprire i costi relativi al focolaio di influenza aviaria nel 2003.
- (3) È necessario chiarire il concetto di «indennizzo rapido e adeguato degli allevatori», nonché quello di «costi di distruzione, pulizia, disinfezione e disinsettizzazone», che figurano nell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE e i concetti di «pagamenti ragionevoli» e di «pagamenti giustificati» che figurano nella citata decisione.
- (4) Secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>, le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo la normativa comunitaria, devono essere finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo

di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.

- (5) Data l'incertezza quanto all'importo ammissibile finale necessario per risarcire i danni causati dal focolaio, in questa fase il contributo finanziario deve limitarsi a un anticipo di 135 000 EUR per i costi ammissibili sostenuti per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione obbligatoria delle uova.
- (6) Il contributo finanziario comunitario va concesso a condizione che le misure previste siano eseguite efficientemente e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini indicati nella presente decisione.
- (7) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

**Pagamento di un contributo finanziario comunitario alla Germania**

La Germania può ottenere un contributo finanziario comunitario pari al 50 % delle spese ammissibili per:

- a) l'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari degli animali abbattuti e delle uova distrutte conformemente a quanto disposto all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup> e all'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE nell'ambito delle misure obbligatorie di eradicazione relative all'epidemia di influenza aviaria verificatasi nel 2003, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, della decisione 90/424/CEE e conformemente alla presente decisione;
- b) i costi di distruzione delle carcasse, delle uova, dei mangimi e delle attrezzature contaminate, nonché i costi per pulizia, disinsettizzazone e disinfezione dell'azienda e del materiale presente nell'azienda, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, della decisione 90/424/CEE e conformemente alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.<sup>(5)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini della presente decisione, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «indennizzo rapido e adeguato» significa pagamento entro 90 giorni:
- dall'abbattimento degli animali, di un indennizzo corrispondente al valore di mercato secondo quanto definito nell'articolo 3, paragrafo 1,
  - della distruzione delle uova, di un indennizzo corrispondente al valore di mercato, secondo quanto definito nell'articolo 3, paragrafo 1;
- b) «pagamenti ragionevoli» significa pagamenti per l'acquisto di materiali o di servizi a prezzi proporzionati rispetto ai prezzi di mercato prima dello scoppio dell'influenza aviaria;
- c) «pagamenti giustificati» significa pagamenti per l'acquisto di materiali o di servizi di cui siano dimostrati la natura e il collegamento diretto con l'abbattimento obbligatorio degli animali o con la distruzione delle uova di cui all'articolo 1, lettera a).

*Articolo 3***Spesa ammissibile coperta dal contributo finanziario comunitario**

1. La spesa massima ammissibile per l'indennizzo dei proprietari degli animali e delle uova si basa sul valore di mercato dei vari tipi di pollame e di uova, nelle varie fasi del ciclo vitale.

2. Qualora gli indennizzi effettuati dalla Germania ai sensi dell'articolo 1, lettera a), siano versati dopo il termine di 90 giorni indicato nell'articolo 2, lettera a), gli importi ammissibili saranno ridotti per la spesa effettuata dopo lo scadere del termine, secondo le seguenti modalità:

- del 25 % per i pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
- del 50 % per i pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
- del 75 % per i pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni dopo l'abbattimento degli animali o la distruzione delle uova,
- del 100 % per i pagamenti effettuati dopo 136 giorni dall'abbattimento degli animali o dalla distruzione delle uova.

Tuttavia la Commissione applicherà termini diversi e/o riduzioni inferiori o nulle se la gestione di talune misure risulta eccezionalmente complessa o se la Germania presenta altre giustificazioni la cui fondatezza è ben documentata.

3. I costi di cui all'articolo 1, lettera b), sono ammissibili ad un contributo comunitario soltanto se figurano nell'allegato III.

4. Dal calcolo del contributo finanziario comunitario sono esclusi:

- a) l'imposta sul valore aggiunto;
- b) gli stipendi dei dipendenti pubblici;
- c) l'utilizzo di materiale pubblico diverso dai beni di consumo.

*Articolo 4***Condizioni di versamento e documenti giustificativi**

1. Salvi i risultati degli eventuali controlli previsti all'articolo 5, sarà versato un anticipo pari a 135 000 EUR, in base ai documenti giustificativi presentati dalla Germania riguardo all'indennizzo rapido e adeguato dei proprietari per l'abbattimento obbligatorio degli animali e per la distruzione delle uova nel 2003, conformemente all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE e all'articolo 5 della direttiva 92/40/CEE.

2. Il saldo del contributo finanziario comunitario è fissato conformemente alla procedura indicata all'articolo 41 della decisione 90/424/CEE sulla base di:

- a) una dichiarazione presentata conformemente agli allegati Ia, Ib e II dei termini previsti al paragrafo 3;
- b) documentazione dettagliata che confermi i dati nella dichiarazione di cui alla lettera a);
- c) i risultati degli eventuali controlli in loco effettuati dalla Commissione conformemente a quanto disposto all'articolo 5.

I documenti di cui alla lettera b) e le informazioni commerciali pertinenti saranno resi disponibili per i controlli in loco della Commissione.

3. La dichiarazione di cui al paragrafo 2, lettera a) sarà disponibile in formato elettronico conformemente agli allegati Ia e Ib e l'allegato II, entro 60 giorni di calendario dopo la notifica della presente decisione.

Nel caso in cui i termini non siano osservati, il contributo finanziario comunitario viene ridotto del 25 % per ogni mese di ritardo.

*Articolo 5***Controlli in loco della Commissione**

La Commissione, con la collaborazione delle autorità nazionali competenti, può effettuare controlli in loco sull'attuazione delle misure di eradicazione dell'influenza aviaria e sui costi sostenuti.

*Articolo 6***Destinatario**

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2003.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---



## ALLEGATO Ib

## UOVA

## Dichiarazione di cui all'articolo 4

Focolato n.			
Contatto con il focolato n.			
Numero d'identificazione dell'azienda (se pertinente)			
Proprietario	Cognome		
	Nome		
Ubicazione dell'azienda			
Data dell'abbattimento			
Metodo di distruzione	Mattatoio		
	Altro (indicare quale)		
Peso al momento della distruzione			
Numero di animali per categoria	Pollame	ovale	
		broilers	
		da riproduzione	
	Anatre		
	Oche		
	Tacchini		
Importo versato/categoria	Pollame	ovale	
		broilers	
		da riproduzione	
	Anatre		
	Oche		
	Tacchini		
Altri			
Altri indennizzi versati al proprietario (IVA esclusa)			
Indennizzo totale (IVA esclusa)			
Data del versamento			

## ALLEGATO II

**Dichiarazione di cui all'articolo 4**

«Altri costi» sostenuti per (se pertinente) l'azienda n. ... o elenco (escluso l'indennizzo per il valore degli animali)	
Voce	Importo al netto di IVA
Abbattimento	
Distruzione di carcasse (trasporto e trattamento)	
Distruzione di uova (trasporto e trattamento)	
Pulizia e disinfezione (retribuzioni e prodotti)	
Mangimi (indennizzo e distruzione)	
Attrezzatura (indennizzo e distruzione)	
Totale	

## ALLEGATO III

**Costi ammissibili di cui all'articolo 3, paragrafo 3**

1. Costi per l'abbattimento degli animali:
    - a) retribuzioni e compensi degli abbattitori appositamente assunti;
    - b) beni di consumo e attrezzature specifiche utilizzate per l'abbattimento;
    - c) materiali utilizzati per il trasporto degli animali al luogo di abbattimento.
  2. Costi relativi alla distruzione delle carcasse:
    - a) impianto di trattamento: trasporto delle carcasse al locale di deposito e alla sardigna, deposito delle carcasse, trattamento delle carcasse nella sardigna e distruzione della farina;
    - b) seppellimento: personale assunto a titolo specifico, materiale appositamente noleggiato per trasportare e seppellire le carcasse e prodotti utilizzati per la disinfezione del luogo di seppellimento;
    - c) incenerimento: personale assunto a titolo specifico, combustibili o altri materiali utilizzati, materiale appositamente noleggiato per il trasporto delle carcasse e prodotti utilizzati per disinfettare l'impianto di incenerimento.
  3. Costi per la distruzione delle uova: retribuzioni e compensi del personale appositamente assunto, combustibile o altri materiali utilizzati, materiale appositamente noleggiato per il trasporto delle uova e prodotti utilizzati per la disinfezione del luogo di distruzione.
  4. Costi per la pulizia, la disinfezione e la disinsettizzazione delle aziende:
    - a) prodotti utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la disinsettizzazione;
    - b) retribuzioni e compensi del personale appositamente assunto.
  5. Costi per la distruzione di mangimi contaminati:
    - a) indennizzo pari al prezzo d'acquisto dei mangimi;
    - b) materiali appositamente noleggiati per il trasporto e la distruzione dei mangimi.
  6. Costi per l'indennizzo dell'attrezzatura contaminata al valore di mercato e per la distruzione di tale attrezzatura. I costi di indennizzo per la ricostruzione o il rinnovo dei locali agricoli e i costi per l'infrastruttura non sono ammissibili.
-

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2004

**che modifica le decisioni 90/14/CEE, 91/270/CEE, 92/471/CEE, 94/63/CE, 94/577/CE e 2002/613/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, di ovuli ed embrioni di animali domestici delle specie bovina e suina e di sperma di animali domestici della specie suina e che abroga la decisione 93/693/CEE**

[notificata con il numero C(2003) 5401]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/52/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992 <sup>(4)</sup>, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 90/14/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina <sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/43/CE (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23).

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

<sup>(4)</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1398/2003 (GU L 198 del 6.8.2003, pag. 3).

<sup>(5)</sup> GU L 8 dell'11.1.1990, pag. 71. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/152/CE (GU L 59 del 4.3.2003, pag. 28).

(2) La decisione 91/270/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina <sup>(6)</sup>.

(3) La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità <sup>(7)</sup>.

(4) La decisione 92/471/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi <sup>(8)</sup>.

(5) La decisione 93/693/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1993, reca l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi <sup>(9)</sup>.

(6) La decisione 94/63/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina <sup>(10)</sup>.

(7) La decisione 94/577/CE della Commissione, del 15 luglio 1994, stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino da paesi terzi <sup>(11)</sup>.

<sup>(6)</sup> GU L 137 del 29.5.1991, pag. 56. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/572/CE (GU L 250 del 2.10.1996, pag. 20).

<sup>(7)</sup> GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/688/CE (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 19).

<sup>(8)</sup> GU L 270 del 15.9.1992, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/572/CE.

<sup>(9)</sup> GU L 320 del 22.12.1993, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/152/CE.

<sup>(10)</sup> GU L 28 del 2.2.1994, pag. 47. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/734/CE (GU L 275 del 18.10.2001, pag. 19).

<sup>(11)</sup> GU L 221 del 26.8.1994, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1999/495/CE (GU L 192 del 24.7.1992, pag. 56).

- (8) La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina <sup>(1)</sup>.
- (9) Occorre aggiungere Cipro, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia e Malta nell'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina ai sensi della decisione 90/14/CEE, tenuto conto della situazione di questi paesi sul piano zoosanitario.
- (10) Occorre pertanto aggiungere Cipro, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, Malta e la Slovenia nell'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di sperma bovino alle condizioni stabilite dalla decisione 94/577/CE.
- (11) Occorre aggiungere Cipro, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, Malta e la Slovenia nell'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina ai sensi della decisione 91/270/CEE, tenuto conto della situazione di questi paesi sul piano zoosanitario.
- (12) Occorre pertanto aggiungere Cipro, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, Malta e la Slovenia nell'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di embrioni bovini alle condizioni stabilite dalla decisione 92/471/CEE.
- (13) Occorre aggiungere la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, Malta, la Polonia e la Slovacchia nell'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina ai sensi della decisione 2002/613/CE, tenuto conto della situazione di questi paesi sul piano zoosanitario.
- (14) Le decisioni 90/14/CEE, 91/270/CEE, 92/452/CEE, 92/471/CEE, 94/63/CE, 94/577/CE e 2002/613/CE devono essere modificate di conseguenza.
- (15) Da quando è entrata in vigore la direttiva 2003/43/CE, gli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina originari di paesi terzi sono compilati e aggiornati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e possono essere consultati sul sito web della Commissione. Di conseguenza, gli elenchi dei centri di raccolta riconosciuti che figurano nella decisione 93/693/CEE sono superati e obsoleti.
- (16) Occorre pertanto abrogare la decisione 93/693/CEE.
- (17) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 90/14/CEE è modificato come disposto nell'allegato I della presente decisione.

*Articolo 2*

L'allegato della decisione 91/270/CE è modificato come disposto nell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 3*

I dati relativi alla Repubblica ceca, all'Ungheria e alla Slovacchia nell'allegato della decisione 92/452/CEE sono soppressi alla data in cui i suddetti Stati in via di adesione diventano Stati membri della Comunità.

*Articolo 4*

La parte II dell'allegato A della decisione 92/471/CE è modificata come disposto nell'allegato III della presente decisione.

*Articolo 5*

La decisione 93/693/CEE è abrogata.

*Articolo 6*

La parte III dell'allegato della decisione 94/63/CEE è modificata come disposto nell'allegato IV della presente decisione.

*Articolo 7*

La parte II dell'allegato A della decisione 94/577/CEE è modificata come disposto nell'allegato V della presente decisione.

*Articolo 8*

1. Gli allegati I, II, III e IV della decisione 2002/613/CE sono modificati come disposto nell'allegato VI della presente decisione.

2. I dati relativi a Cipro, all'Ungheria e alla Slovenia nell'allegato V della decisione 2002/613/CE sono soppressi alla data in cui i suddetti Stati in via di adesione diventano Stati membri della Comunità.

*Articolo 9*

La presente decisione si applica a partire dal 19 gennaio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/15/CE (GU L 7 dell'11.1.1990, pag. 90).

*Articolo 10*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

*Per la Commissione*  
David BYRNE  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

L'allegato della decisione 90/14/CEE è sostituito dal testo seguente:

## «ALLEGATO

**Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina**

Codice ISO	Stato	Nota
AU	Australia	
CA	Canada	
CH	Svizzera	
IL	Israele	
NZ	Nuova Zelanda	
RO	Romania	
US	Stati Uniti d'America	
CY	Cipro	(*)
CZ	Repubblica ceca	(*)
EE	Estonia	(*)
HU	Ungheria	(*)
LT	Lituania	(*)
LV	Lettonia	(*)
MT	Malta	(*)
PL	Polonia	(*)
SI	Slovenia	(*)
SK	Slovacchia	(*)

(\*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.»

## ALLEGATO II

L'allegato della decisione 91/270/CEE è sostituito dal testo seguente:

## «ALLEGATO

**Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina**

Codice ISO	Stato	Nota
AR	Argentina	
AU	Australia	
CA	Canada	
CH	Svizzera	
HR	Croazia	
IL	Israele	
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	(*)
NZ	Nuova Zelanda	
RO	Romania	
US	Stati Uniti d'America	
CY	Cipro	(**)
CZ	Repubblica ceca	(**)
EE	Estonia	(**)
HU	Ungheria	(**)
LT	Lituania	(**)
LV	Lettonia	(**)
MT	Malta	(**)
PL	Polonia	(**)
SI	Slovenia	(**)
SK	Slovacchia	(**)

(\*) Il codice provvisorio non pregiudica la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso nell'ambito delle Nazioni Unite.

(\*\*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.»

## ALLEGATO III

La parte II dell'allegato A della decisione 92/471/CEE è sostituita dal testo seguente:

## «PARTE II

**Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria di cui alla parte I dell'allegato A**

Codice ISO	Stato	Nota
AR	Argentina	
CA	Canada	
CH	Svizzera	
HR	Croazia	
IL	Israele	
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	(*)
NZ	Nuova Zelanda	
RO	Romania	
US	Stati Uniti d'America	
CY	Cipro	(**)
CZ	Repubblica ceca	(**)
EE	Estonia	(**)
HU	Ungheria	(**)
LT	Lituania	(**)
LV	Lettonia	(**)
MT	Malta	(**)
PL	Polonia	(**)
SI	Slovenia	(**)
SK	Slovacchia	(**)

(\*) Il codice provvisorio non pregiudica la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso nell'ambito delle Nazioni Unite.

(\*\*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.»

## ALLEGATO IV

La parte III dell'allegato della decisione 94/63/CE è sostituita dal testo seguente:

## «PARTE III

**Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di ovuli ed embrioni della specie suina**

**Paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di sperma suino conformemente alla decisione 2002/613/CE della Commissione.»**

## ALLEGATO V

La parte II dell'allegato A della decisione 94/577/CE è sostituita dal testo seguente:

## «PARTE II

**Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria di cui alla parte I dell'allegato A**

Codice ISO	Stato	Nota
CH	Svizzera	
NZ	Nuova Zelanda	
RO	Romania	
CY	Cipro	(*)
CZ	Repubblica ceca	(*)
EE	Estonia	(*)
HU	Ungheria	(*)
LT	Lituania	(*)
LV	Lettonia	(*)
MT	Malta	(*)
PL	Polonia	(*)
SI	Slovenia	(*)
SK	Slovacchia	(*)

(\*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.»

## ALLEGATO VI

Gli allegati della decisione 2002/613/CE sono modificati come segue:

1) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

## «ALLEGATO I

Codice ISO	Stato	Nota
CA	Canada	
NZ	Nuova Zelanda	
US	Stati Uniti d'America»	

2) L'allegato II è sostituito dal testo seguente:

## «ALLEGATO II

Codice ISO	Stato	Nota
CH	Svizzera	
CY	Cipro	(*)
CZ	Repubblica ceca	(*)
EE	Estonia	(*)
HU	Ungheria	(*)
LT	Lituania	(*)
LV	Lettonia	(*)
MT	Malta	(*)
PL	Polonia	(*)
SI	Slovenia	(*)
SK	Slovacchia	(*)

(\*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità»

3) I termini «(Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti d'America)» sono depennati dal titolo dell'allegato III.

4) I termini «(Svizzera, Ungheria, Cipro, Slovenia)» sono depennati dal titolo dell'allegato IV.